

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 1° febbraio 1991

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 gennaio 1991, n. 31.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990 . . . . . Pag. 3

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 1991, n. 32.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di criterio della proporzionale e di requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nelle assunzioni presso l'ente «Ferrovie dello Stato» . . . . . Pag. 4

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1991, n. 33.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale . . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della marina mercantile

DECRETO 14 gennaio 1991.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero. . . . . Pag. 9

Ministero della sanità

DECRETO 11 gennaio 1991.

Autorizzazione alla casa di cura privata «Ce.Ta.C.» all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare. . . . . Pag. 9

DECRETO 11 gennaio 1991.

Autorizzazione alla casa di cura «Clinica Villa Flaminia» di Roma all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare. . . . . Pag. 10

DECRETO 11 gennaio 1991.

Autorizzazione all'Intermedica Imaging S.r.l. presso la casa di cura Columbus di Milano all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare . . . . . Pag. 10

## DECRETO 11 gennaio 1991.

**Autorizzazione all'Istituto neurotraumatologico italiano (I.N.I.) di Grottaferrata all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare . . . Pag. 11**

Ministero del bilancio  
e della programmazione economica

## DECRETO 5 dicembre 1990.

**Impegno, per il 1990, della somma di L. 676.670.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . . . . . Pag. 11**

## DECRETO 5 dicembre 1990.

**Impegno, per il 1990, della somma di L. 20.000.000.000 a favore delle regioni indicate nel citato decreto, per i propri istituti zooprofilattici sperimentali, ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . . . . . Pag. 12**

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Genova

## DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 13**

Università di Bari

## DECRETO RETTORALE 11 maggio 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 13**

Università di Modena

## DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 14**

Università di Napoli

## DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 15**

**Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo**

## DELIBERAZIONE 13 dicembre 1990.

**Requisiti di idoneità tecnica necessaria e modalità per l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. . . . Pag. 18**

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, coordinato con la legge di conversione 30 gennaio 1991, n. 31, recante: «Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990» . . . . . Pag. 21**

## CIRCOLARI

Ministro per la funzione pubblica

**CIRCOLARE 5 dicembre 1990, n. 57856/8.93.10.**

**Attuazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Delibera della commissione paritetica in data 27 giugno 1990 per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e profili professionali del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. . . . . Pag. 26**

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1991, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . . . Pag. 29**

**Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:**

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . Pag. 30**

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 30**

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative . . . . . Pag. 30**

**Ministero della sanità: Revoche di officine farmaceutiche. Pag. 33**

**Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 29 e del 30 gennaio 1991 . . . . . Pag. 34**

**Ente Ferrovie dello Stato: Avviso agli obbligazionisti. Pag. 38**

## RETTIFICHE

## AVVISI DI RETTIFICA

**Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 18 gennaio 1991 concernente: «Ulteriore prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale di alcune specialità medicinali, escluse dal prontuario terapeutico. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 22 gennaio 1991) . . . . . Pag. 38**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

**LEGGI** 30 gennaio 1991, n. 31.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 agosto 1990, n. 207, e 2 ottobre 1990, n. 270.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1990, N. 367.**

*All'articolo 2, al comma 2, dopo le parole: «per ettaro» sono inserite le seguenti: « e comunque entro il limite massimo di cinquanta milioni ad azienda.».*

*All'articolo 3, al comma 1, le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono» e le parole: «per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti» sono soppresse.*

*All'articolo 4, al comma 1, primo periodo, le parole: «o dell'agricoltore» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dell'agricoltore».*

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

«Art. 4-bis. — 1. Le provvidenze e le procedure previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, per le aziende agricole singole o associate colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989, sono estese alle province di Forlì, Ravenna, Rovigo e Livorno. Tali provvidenze non possono superare un importo complessivo di trenta miliardi di lire».

*All'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Per le aziende agricole di funghicoltura, di cui all'articolo 4, comma 1, sono concesse le provvidenze previste dallo stesso articolo 4 solo se i danni subiti nel periodo 1985-1990 siano riferiti ad almeno due annate agrarie consecutive».

*All'articolo 6, al comma 1, le parole: «non inferiore al 50 per cento della media» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 45 per cento della medià».*

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 1990.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2554):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (SACCOMANDI) il 6 dicembre 1990.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 7 dicembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 11ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 dicembre 1990.

Esaminato dalla 9ª commissione il 18, 19 e 20 dicembre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1990.

*Camera dei deputati* (atto n. 5352):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 22 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 gennaio 1991.

Esaminato dalla XIII commissione il 10, 15, 17 gennaio 1991.

Esaminato in aula il 21 gennaio 1991 e approvato il 22 gennaio 1991.

91G0059

**DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 1991, n. 32.**

**Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di criterio della proporzionale e di requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nelle assunzioni presso l'ente «Ferrovie dello Stato».**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 768 del 22 giugno 1988;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, secondo comma, del citato testo unico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1.**

1. Nel presente decreto l'ente Ferrovie dello Stato è denominato ente, la provincia autonoma di Bolzano è denominata provincia ed il comitato di cui al comma 2 è denominato comitato.

2. Nel comitato sono rappresentati l'ente e la provincia; questa è rappresentata da tre membri del consiglio provinciale, eletti dal consiglio stesso ai sensi dell'art. 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

**Art. 2.**

1. Le assunzioni comunque effettuate e denominate per gli uffici, i servizi e gli impianti dell'ente in provincia di Bolzano sono riservate a ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dall'ultimo censimento della

popolazione della provincia di Bolzano e avvengono secondo l'ordine della graduatoria degli idonei di ciascun gruppo fino a concorrenza della quota ad esso spettante.

2. Le riserve di cui al comma 1 operano per ogni profilo professionale di assunzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro e sono determinate dal comitato.

3. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.

4. Qualora, in esito ad una procedura di assunzione, gli assunti appartenenti ad un gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo alla assunzione di idonei di altri gruppi secondo il predetto ordine di graduatoria, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili necessità del servizio ferroviario, detto limite può essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.

5. L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.

6. Le prove di selezione si svolgono a Bolzano; possono essere svolte altrove solo quelle prove tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di partecipazione al concorso. Le prove di selezione per l'assunzione di personale amministrativo tengono conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e geografia locali.

7. Le commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana ed a quello di lingua tedesca.

8. Il comma 1 non si applica alle assunzioni con contratto a tempo determinato effettuate nei casi indicati nell'art. 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230. In deroga a quanto disposto dall'art. 2, secondo comma, della citata legge ed a ogni altra disposizione, sono nulli e privi di effetto gli atti ed i comportamenti che prevedano o consentano la continuazione del rapporto.

9. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.

**Art. 3.**

1. La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca è requisito per l'assunzione del personale di cui all'art. 2, escluso quello di cui al comma 8, ed è accertata

ed attestata secondo le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521. Per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui al predetto art. 4, comma terzo, n. 4.

2. Mediante convenzione tra l'ente e la provincia sono istituiti corsi di addestramento linguistico specificatamente inerente all'attività delle ferrovie. I relativi oneri fanno carico per metà alla provincia e per metà all'ente.

#### Art. 4.

1. Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento, della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico degli aspiranti all'assunzione di cui all'art. 2, l'ente comunica periodicamente alla provincia il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse. Entro i successivi trenta giorni il comitato può proporre modifiche al predetto programma di assunzioni ed ai tempi previsti per i concorsi.

#### Art. 5.

1. Il personale ferroviario in servizio nella provincia di Bolzano è costituito in entità organica locale, la cui consistenza è determinata in base ai criteri e parametri adottati per gli uffici, i servizi e gli impianti della rete ferroviaria nazionale.

2. La corretta determinazione del fabbisogno, disaggregato per settori, aree e profili, del personale di cui al comma 1 è accertata periodicamente dal comitato, in corrispondenza con le variazioni generali.

3. Il personale di cui al comma 1 rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà dell'ente di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna.

4. Per il personale di cui al comma 1, il collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dall'art. 7, comma sesto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, siede in Bolzano; in difetto di accordo, il terzo componente del collegio è nominato dal presidente della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

5. Le funzioni di competenza compartimentale per l'amministrazione del personale in servizio nella provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e direttamente dipendente dalla Direzione generale. A detta struttura è preposto un dirigente.

#### Art. 6.

1. L'ente riferisce al Ministro dei trasporti ed al presidente della giunta provinciale in ordine all'applicazione del presente decreto ed in particolare:

- a) alle eventuali divergenze non risolte dal comitato;
- b) alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 1.

2. Le divergenze di cui al comma 1, lettera a), sono risolte dal Ministro dei trasporti con proprio decreto non soggetto a registrazione. Parimenti il Ministro dei trasporti dichiara, con proprio decreto, la nullità delle assunzioni effettuate in violazione dell'art. 2.

3. Avverso i decreti di cui al comma 2 è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 3, comma secondo, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

#### Art. 7.

1. Il personale ferroviario in trasferta o in trasloco temporaneo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici, i servizi e gli impianti della provincia di Bolzano non fa parte dell'entità organica locale di cui all'art. 5, comma 1, e sarà restituito gradualmente alle sedi di provenienza, in correlazione con le nuove assunzioni.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, il personale di cui al comma medesimo può, entro i quattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere di far parte dell'entità organica locale. Le domande sono accolte entro sessanta giorni ed in misura non superiore al quattro per cento del fabbisogno di cui all'art. 5, comma 2, quale risulta alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale la cui domanda è stata accolta deve produrre, entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda stessa, il certificato di residenza in provincia di Bolzano, nonché, entro trenta mesi, l'attestato di conoscenza delle due lingue.

3. Il personale di cui al comma 2, la cui domanda è stata accolta, entra a far parte dell'entità organica locale quando il comitato ha accertato la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

#### Art. 8.

1. Salvo quanto disposto nel presente decreto, anche al personale di cui all'art. 5 si applicano le norme legislative, regolamentari e del contratto collettivo nazionale di lavoro relative al personale ferroviario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1991

#### COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

Gli articoli 89, 100 e 107, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, sono così formulati:

«Art. 89. - Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriere, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari i trasferimenti, per esigenze di servizio per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione della proporzionale tra gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità nella sede della provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo».

«Art. 100. I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati della provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali, in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente -- e la regolazione con norma di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici -- è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare».

«Art. 107, primo e secondo comma - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma, è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno dei quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

— La sentenza della Corte costituzionale n. 768 del 22 giugno 1988 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 13 luglio 1988, 1ª serie speciale.

## Nota all'art. 1:

— Il testo del quarto comma dell'art. 13 del D.P.R. n. 752/1976 (per l'argomento si veda nelle premesse al presente decreto) è il seguente: «Le prove di concorso devono tener conto, a seconda delle amministrazioni e delle carriere, dell'ordinamento giuridico-amministrativo, nonché della storia e della geografia locali».

## Note all'art. 2:

— Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 230/1962 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) è il seguente:

«È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:

a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;

b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro e termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

c) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;

d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate, e limitatamente alle fasi complementari o integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;

e) nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli».

— Il testo del secondo comma dell'art. 2 della medesima legge n. 230/1962 è il seguente: «Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore. Il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge».

— La legge n. 42/1979 reca: «Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato».

## Nota all'art. 3:

— Il testo degli articoli 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 752/1976 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto) è il seguente:

«Art. 3. [come modificato dal D.P.R. n. 327/1982 e dal D.P.R. n. 571/1978]. — L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca è affidata ad una o più commissioni nominate, di intesa con la provincia, con decreto del commissario del Governo.

Le commissioni nominate per un triennio, sono composte di quattro membri effettivi e quattro supplenti, scelti per metà tra i cittadini di madre lingua italiana e per metà tra i cittadini di madre lingua tedesca della provincia di Bolzano.

*Un impiegato appartenente alla quarta, quinta o sesta qualifica funzionale dell'amministrazione dello Stato o dell'amministrazione provinciale di Bolzano svolge le funzioni di segretario.*

Tutti i commissari ed il segretario devono avere piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame deve essere trasmesso al commissario del Governo ed alla provincia di Bolzano.

*La conoscenza della lingua ladina viene accertata con un colloquio da una commissione composta da due membri appartenenti al gruppo ladino nominati, d'intesa con la provincia, con decreto del commissario del Governo.*

«Art. 4 [come modificato dal D.P.R. n. 327/1982]. — Le commissioni sono presiedute da un commissario appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. I due commissari che svolgono funzioni di presidente sono indicati nel decreto di cui al precedente art. 3.

Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.

*Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:*

- 1) licenza di scuola elementare;
- 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
- 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- 4) diploma di laurea.

*Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.*

*Gli attestati hanno validità di sei anni.*

*La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio.*

«Art. 5 [così sostituito dal D.P.R. n. 327/1982]. L'esame per l'accertamento della conoscenza delle due lingue consiste nelle seguenti prove:

- 1) per l'attestato di conoscenza delle due lingue riferito al titolo di studio di cui al numero 1) del precedente articolo, una traduzione orale e una conversazione di difficoltà equivalente nelle due lingue;
- 2) per gli altri tre attestati, due prove scritte e una orale graduate in rapporto ai tre diversi titoli di studio.

Le prove scritte consistono in traduzioni scritte di testi originali di difficoltà equivalente delle due lingue nell'altra lingua. Per esse il candidato può consultare un dizionario della lingua italiana ed uno della lingua tedesca. La prova orale consiste in una conversazione di difficoltà equivalente nelle due lingue.

D'intesa tra commissario del Governo e provincia verranno periodicamente concordati i criteri per la valutazione della conoscenza delle due lingue onde assicurare il buon andamento del servizio e corrispondere sempre meglio alle esigenze delle popolazioni, nonché le modalità per consentire l'effettuazione delle prove di esame da parte dei ciechi, sordomuti e altre categorie di invalidi.

Tali criteri e modalità devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione».

*Nota all'art. 5:*

— Il testo del comma sesto dell'art. 7 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) è il seguente: «Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione

disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio».

*Nota all'art. 6:*

— Il testo dell'art. 3, secondo comma, n. 2), del D.P.R. n. 426/1984 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano) è il seguente:

«La sezione autonoma di Bolzano, oltre che nelle materie attribuite dallo statuto alla sua competenza inderogabile, decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi:

*(omissis):*

2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima».

91G0045

## DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1991, n. 33.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 14 febbraio 1989, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 1987;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, secondo comma, del citato testo unico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## Art. 1.

1. Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, sono iscritti i seguenti commi in luogo del comma 2 dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 14 febbraio 1989:

«2. La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti ferroviari e filotranviari deve fare comunque salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale.

2-bis. Le province, per l'esercizio della funzione amministrativa nella materia di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10, dei competenti organi dello Stato, sulla base di apposita convenzione.

2-ter. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, le funzioni amministrative in materia di sicurezza continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato.»

## Art. 2.

1. Al comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Restano altresì a carico dello Stato gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per investimenti ferroviari.»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il testo dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Per la provincia di Bolzano sono costituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriere, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari i trasferimenti per esigenze di servizio per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione della proporzionale tra gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità nella sede della provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo».

— Il testo dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali, in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente — e la regolazione con norma di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità d'uffici — è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare».

— Il testo del comma primo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».



— Il D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazione e trasporti di interesse provinciale».

— La sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 14 febbraio 1989 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 22 febbraio 1989 - 1ª serie speciale.

— Il testo del secondo comma dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

*Note all'art. 1:*

Il testo del comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, è il seguente:

«Rimangono allo Stato le attribuzioni in materia di sicurezza dei trasporti ferroviari e filoviarvi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753».

Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, è il seguente:

«Art. 10. — Le province, in relazione alle esigenze derivanti dall'estero delle attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del presente decreto, possono avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato».

*Note all'art. 2:*

— Il testo del comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, è il seguente:

«Conseguentemente restano a carico dello Stato gli interventi integrativi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297, e successive modificazioni per il ripianamento dei deficit di gestione delle società concessionarie relativi agli esercizi fino alla data di cui al comma 3, anche se disposti successivamente a tale data; restano anche a carico dello Stato gli interventi previsti dall'art. 10 della legge medesima limitatamente a quelli disposti fino alla stessa data».

— Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è il seguente:

«La dotazione del fondo di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilità per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonché la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati».

91G0058

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 14 gennaio 1991.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

#### IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale in data 27 luglio 1990, con il quale sono state indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del consiglio d'amministrazione per i giorni 25 e 26 novembre 1990;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1990 che ha rinviato le elezioni ai giorni 17 e 18 febbraio 1991;

Vista la nota in data 10 gennaio 1991 con la quale il presidente della commissione elettorale centrale ha rassegnato le proprie dimissioni per sopravvenuti impegni all'estero;

Considerato che, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, occorre richiedere la designazione di un altro magistrato;

Ritenuto che non è possibile procedere tempestivamente a tale adempimento;

Ritenuto, pertanto, necessario un rinvio della consultazione elettorale al fine di consentire l'esecuzione degli adempimenti previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 721/1977;

Decreta:

Le elezioni dei rappresentanti del personale, di cui in premessa, sono rinviate ai giorni 12 e 13 maggio 1991.

Roma, 14 gennaio 1991

*Il Ministro: VIZZINI*

91A0450

### MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 gennaio 1991.

Autorizzazione alla casa di cura privata «Ce.Ta.C.» all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

#### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura privata «Ce.Ta.C.» di Caserta, in data 2 novembre 1987, al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — mod. MR MAX Superconduttore da 0,5 Tesla di fabbricazione General Electric — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 26 gennaio 1989 e 10 agosto 1990;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 30 dicembre 1988 e 31 luglio 1990;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura alla installazione della citata apparecchiatura in data 10 febbraio 1989;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 10 dicembre 1990;

Decreta:

La casa di cura privata «Ce.Ta.C.» di Caserta, è autorizzata ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dalla suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 11 gennaio 1991

p. Il Ministro: GARAVAGLIA

91A0451

DECRETO 11 gennaio 1991.

**Autorizzazione alla casa di cura «Clinica Villa Flaminia» di Roma all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.**

#### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura «Clinica Villa Flaminia» di Roma, in data 19 marzo 1990, al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — mod. Eastot PM 4000 (MRP 20-2) Permanente da 0,2 Tesla di fabbricazione Esaote (Hitachi) — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 3 maggio 1990 e 17 ottobre 1990;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 12 giugno 1990 e 19 settembre 1990;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura alla installazione della citata apparecchiatura in data 4 luglio 1990;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 10 dicembre 1990;

Decreta:

La casa di cura «Clinica Villa Flaminia» di Roma è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dalla suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 11 gennaio 1991

p. Il Ministro: GARAVAGLIA

91A0452

DECRETO 11 gennaio 1991

**Autorizzazione all'Intermedica Imaging S.r.l. presso la casa di cura Columbus di Milano all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.**

#### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dall'Intermedica Imaging S.r.l. presso la casa di cura Columbus di Milano, in data 20 ottobre 1988, al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — mod. Gyroscan S5 Superconduttore da 0,5 Tesla di fabbricazione Philips — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 5 maggio 1989 e 9 luglio 1990;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 7 novembre 1988 e 25 settembre 1990;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura alla installazione della citata apparecchiatura in data 15 maggio 1989;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 10 dicembre 1990;

Decreta:

L'Intermedica Imaging S.r.l. presso la casa di cura Columbus di Milano è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dalla suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 11 gennaio 1991

p. Il Ministro: GARAVAGLIA

91A0453

DECRETO 11 gennaio 1991.

Autorizzazione all'Istituto neurotraumatologico italiano (I.N.I.) di Grottaferrata all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

#### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dall'Istituto neurotraumatologico italiano (I.N.I.) di Grottaferrata (Roma), in data 22 dicembre 1986, al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — mod. Gyroscan S 15 Superconduttore da 1,5 Tesla di fabbricazione Philips — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 8 aprile 1987 e 14 marzo 1990;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 28 luglio 1988;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto istituto alla installazione della citata apparecchiatura in data 6 settembre 1988;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 10 dicembre 1990;

Decreta:

L'Istituto neurotraumatologico italiano (I.N.I.) di Grottaferrata (Roma) è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dal suddetto istituto e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 11 gennaio 1991

p. Il Ministro: GARAVAGLIA

91A0454

#### MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 dicembre 1990.

Impegno per il 1990, della somma di L. 676.670.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

#### IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio n. 409/89, per l'esercizio 1990;

Vista la delibera CIPE del 4 dicembre 1990, con la quale, fra l'altro, viene ripartita — a valere sulle disponibilità finanziarie 1990, del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale — a favore delle regioni a statuto ordinario, la somma complessiva di lire 610,386 miliardi, per i rispettivi interventi per le esigenze di manutenzione straordinaria e di contrasto all'obsolescenza tecnologica;

Visto, inoltre, che, con la citata delibera CIPE 4 dicembre 1990, viene, altresì, ripartita, a valere sulle disponibilità 1990 del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, la somma complessiva di lire 76 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per i rispettivi programmi «materno-infantile» e «malattie cardiovascolari»;

Visto l'art. 20 del decreto-legge n. 415/89, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che dispone l'esclusione delle regioni a statuto speciale dal riparto, tra l'altro, del Fondo sanitario nazionale parte di conto capitale 1990;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'impegno, per il 1990, a favore delle regioni a statuto ordinario, dell'importo di lire 610,386 miliardi e, al momento, del limitato importo di lire 66,284 miliardi (al netto delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale, pari a lire 9,716 miliardi) di cui alla citata delibera CIPE 4 dicembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 676.670.000.000 è impegnata per il 1990, a favore delle regioni a statuto ordinario nella misura e per le finalità come di seguito indicate:

(Importi di milioni di lire)

Regioni	Materno infantile	Malattie cardiovascolari	Manutenzione straordinaria	Totale
Piemonte . . . . .	2.000	3.300	53.768,088	59.068,088
Lombardia . . . . .	3.423	5.500	107.839,177	116.762,177
Veneto . . . . .	—	2.600	67.074,110	69.674,110
Liguria . . . . .	700	600	26.468,043	27.768,043
Emilia-Romagna	2.000	2.700	55.234,090	59.934,090
Toscana . . . . .	308	2.200	50.129,082	52.637,082
Umbria . . . . .	—	600	11.206,018	11.806,018
Marche . . . . .	—	800	20.609,034	21.409,034
Lazio . . . . .	2.615	3.300	51.606,085	57.521,085
Abruzzo . . . . .	—	600	18.129,030	18.729,030
Molise . . . . .	—	600	4.109,007	4.709,007
Campania . . . . .	6.023	6.300	57.614,094	69.937,094
Puglia . . . . .	6.615	4.500	54.232,089	65.347,089
Basilicata . . . . .	—	2.000	7.413,012	9.413,012
Calabria . . . . .	5.000	2.000	24.955,041	31.955,041
<b>Totale . . . . .</b>	<b>28.684</b>	<b>37.600</b>	<b>610.386.000</b>	<b>676.670.000</b>

Art. 2.

L'onere complessivo di L. 676.670.000.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1991  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 29

91A0437

DECRETO 5 dicembre 1990.

Impegno per il 1990, della somma di L. 20.000.000.000 a favore delle regioni indicate nel citato decreto, per i propri istituti zooprofilattici sperimentali, ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

#### IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio n. 409/89, per l'esercizio 1990;

Vista la delibera CIPE del 4 dicembre 1990, con la quale, fra l'altro, viene ripartita — a valere sulle disponibilità finanziarie 1990, del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale — la somma complessiva di lire 20 miliardi a favore delle regioni Piemonte, Lombardia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali per sopperire le carenze per lavori non più rinviabili, compreso l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno, per il 1990, a favore delle citate regioni per i propri istituti zooprofilattici sperimentali con sede, rispettivamente: Torino, Brescia, Perugia, Roma, Teramo, Portici e Foggia;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 20.000.000.000 è impegnata, per il 1990, a favore delle regioni per i propri istituti zooprofilattici sperimentali — per le finalità esposte in premessa — come di seguito indicato:

Regioni	Istituti zooprofilattici sperimentali	Importi (in lire)
Piemonte . . . . .	Torino	3.800.000.000
Lombardia . . . . .	Brescia	4.900.000.000
Umbria . . . . .	Perugia	2.600.000.000
Lazio . . . . .	Roma	2.000.000.000
Abruzzo . . . . .	Teramo	1.700.000.000
Campania . . . . .	Portici	1.500.000.000
Puglia . . . . .	Foggia	3.500.000.000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>Totale . . . . .</b>	<b>20.000.000.000</b>

Art. 2.

L'onere relativo di L. 20.000.000.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1991  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 30

91A0438

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di giurisprudenza in data 5 giugno 1989, dal consiglio di amministrazione in data 4 luglio 1989 e dal senato accademico in data 18 luglio 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

#### Articolo unico

Nell'art. 9 (laurea in giurisprudenza) vengono inseriti i sottoelencati insegnamenti complementari:

- diritto costituzionale comparato;
- diritto parlamentare;
- diritto dell'informatica ed elementi di informatica giuridica;
- diritto dei Paesi socialisti;
- diritto anglo-americano;
- sistemi giuridici comparati;
- diritto di famiglia;
- diritto dei consumi;
- analisi economica del diritto;
- diritto del commercio internazionale;
- esegesi delle fonti del diritto italiano;

storia del diritto commerciale;  
 storia del diritto marittimo;  
 diritto delle assicurazioni;  
 diritto del mercato finanziario;  
 teoria dell'interpretazione;  
 logica giuridica;  
 filosofia politica;  
 istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-sociale;

metodologia del ragionamento giuridico;  
 tecnica della legislazione;  
 diritto processuale civile comparato;  
 diritto dell'arbitrato;  
 storia del diritto penale;  
 diritto penale comparato;  
 diritto internazionale della navigazione;  
 diritto dei trasporti internazionali;  
 storia del diritto tributario;  
 diritto processuale tributario;  
 istituzioni di ragioneria.

Nello stesso art. 9, l'insegnamento complementare di «diritto penale commerciale e marittimo» cambia denominazione in «diritto penale dell'economia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 3 dicembre 1990

*Il rettore*

91A0460

## UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 11 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 21 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1982, n. 299, di approvazione della nuova tabella XXXI dell'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in scienze agrarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1056, di rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1982, n. 299;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 1207, con il quale è stato approvato il riordinamento del corso di laurea in scienze agrarie;

Viste le deliberazioni degli organi accademici di questa Università nelle sedute del 15 giugno 1987, 16 luglio 1987, 20 luglio 1987, 9 marzo 1989, 30 maggio 1989 e 1° giugno 1989;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 7 ottobre 1988;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 18, comma 1;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

#### Articolo unico

L'art. 76 relativo al corso di laurea in scienze agrarie è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 76. — Lo studente deve rispettare le seguenti propedeuticità nell'ordine degli esami:

anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici, prima di: fisiologia degli animali in produzione zootecnica; nutrizione e alimentazione animale; zootecnica; zootecnica generale e miglioramento genetico;

botanica generale, prima di: botanica sistematica; genetica agraria; fisiologia delle piante coltivate;

botanica sistematica, prima di: arboricoltura speciale; coltivazioni arboree; coltivazioni erbacee; coltivazioni erbacee speciali; foraggicoltura; orticoltura; patologia vegetale;

chimica propedeutica I per agraria, prima di: chimica propedeutica II per agraria;

chimica propedeutica II per agraria, prima di: biochimica agraria; chimica del suolo;

fisica, prima di: agronomia generale; costruzioni rurali e topografia; idraulica agraria; irrigazione e drenaggio; meccanica e meccanizzazione agricola; meccanizzazione agricola;

genetica agraria, prima di: miglioramento genetico delle piante agrarie;

istituzioni di economia e di statistica agraria, prima di: economia agraria; economia e politica agraria; estimo rurale; estimo rurale e contabilità; politica agraria; economia di mercato dei prodotti agricoli;

matematica, prima di: fisica; istituzioni di economia e di statistica agraria;

microbiologia agraria (o istituzioni di microbiologia agraria), prima di: industrie agrarie;

zoologia generale agraria, prima di: entomologia agraria; istituzioni di entomologia agraria;

zootecnica generale e miglioramento genetico, prima di: zootecnica speciale I; zootecnica speciale II;

biochimica agraria, prima di: microbiologia agraria; nutrizione e alimentazione animale; fisiologia degli animali in produzione zootecnica;

botanica sistematica, prima di: istituzioni di patologia vegetale; arboricoltura generale;

genetica agraria, prima di: zootecnica generale e miglioramento genetico.

Per ottenere l'iscrizione al 3° anno lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami di: botanica generale; chimica propedeutica I per agraria; chimica propedeutica II per agraria; matematica.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto rettorale n. 4078 del 9 ottobre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 11 maggio 1990

Il rettore

91A0461

## UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 20 novembre 1990;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

*Articolo unico*

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 78 relativo al corso di laurea in economia e commercio all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti:

tecnica delle ricerche di mercato;  
economia politica II;  
istituzioni di economia politica;  
economia politica III;  
politica economica;  
economia degli intermediari finanziari;  
tecnica dei finanziamenti aziendali;  
istituzioni di statistica;  
economia della distribuzione commerciale;  
economia pubblica;  
lingua giapponese;  
amministrazione del personale;  
principi e tecniche delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;  
statistica aziendale;  
teoria e tecnica della qualità delle merci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 18 dicembre 1990

*Il rettore: VELLANI*

91A0462

## UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

*Modificazioni allo statuto dell'Università.*

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alla deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia II del 20 aprile 1989; del senato accademico del 28 luglio 1989; del consiglio di amministrazione dell'11 settembre 1989;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 12 settembre 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

### Art. 1.

Gli articoli da 1098 a 1114, relativi alle scuole di specializzazione in pediatria I e pediatria II, afferenti alla seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

#### *Scuola di specializzazione in pediatria*

Art. 1098. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

- a) pediatria generale;
- b) neonatologia e patologia neonatale;
- c) pediatria sociale-puericultura;

La scuola rilascia il titolo di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale o indirizzo neonatologia e patologia neonatale o indirizzo pediatria sociale-puericultura.

Art. 1099. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni, lo specializzando, all'atto di iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trentacinque per ciascun anno di corso, per un totale di centoquaranta specializzandi.

Art. 1100. — Per l'attivazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Art. 1101. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1102. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

- a) propedeutica;
- b) diagnostica;
- c) epidemiologia e statistica;
- d) pediatria generale;
- e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;
- f) pediatria preventiva e sociale;
- g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 1103. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

- a) Propedeutica:
  - farmacologia;
  - immunologia;
  - embriologia.
- b) Diagnostica:
  - anatomia patologica;
  - patologia clinica;
  - radiologia e diagnostica per immagini.
- c) Epidemiologia e statistica:
  - epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
  - epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
  - epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.
- d) Pediatria generale:
  - alimentazione e dietologia;
  - auxologia;
  - malattie infettive;
  - pediatria (pediatria generale e specialistica);
  - semiologia pediatrica e neonatale;
  - terapia pediatrica speciale.
- e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:
  - adolescenzologia;
  - cardiologia pediatrica e neonatale;
  - chirurgia pediatrica e neonatale;
  - dermatologia;
  - ematologia pediatrica e neonatale;
  - endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
  - medicina fisica e riabilitazione;
  - gastroenterologia;
  - ginecologia;
  - immunologia clinica;
  - nefrologia ed urologia;
  - neurologia;
  - oculistica;
  - odontostomatologia;
  - oncologia pediatrica;
  - ortopedia e traumatologia;
  - otorinolaringoiatria;
  - patologia ereditaria;
  - pneumologia;
  - psichiatria dell'età evolutiva;
  - psicologia.
- f) Pediatria preventiva e sociale:
  - informazione ed educazione sanitaria;
  - infortunistica e sua prevenzione;

legislazione del minore;  
 legislazione ed assistenza sociale;  
 medicina dello sport;  
 medicina scolastica e sua legislazione;  
 organizzazione sanitaria;  
 pediatria preventiva e sociale;  
 prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;  
 servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

- g) Neonatologia e medicina fetale:
  - medicina neonatale;
  - medicina dell'età prenatale;
  - terapia neonatale;
  - terapia intensiva neonatale.

Art. 1104. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e ai tre indirizzi del secondo biennio:

*1° Anno:*

Propedeutica (ore 60):  
 farmacologia;  
 immunologia;  
 embriologia.

Diagnostica (ore 40):  
 patologia clinica.

Epidemiologia e statistica (ore 30):  
 epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino.

Pediatria generale (ore 230):  
 alimentazione e dietologia;  
 auxologia;  
 pediatria (pediatria generale e specialistica);  
 semiologia pediatrica e neonatale.

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):  
 pediatria preventiva e sociale.

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

Diagnostica (ore 70):  
 anatomia patologica;  
 radiologia e diagnostica per immagini.

Pediatria generale (ore 130):  
 malattie infettive;  
 pediatria (pediatria generale e specialistica).

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria;  
 psicologia;  
 chirurgia pediatrica e neonatale.



Pediatria preventiva e sociale (ore 30);  
 legislazione del minore;  
 organizzazione sanitaria.

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):  
 medicina neonatale.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):  
 pediatria (pediatria generale e specialistica);  
 terapia pediatrica speciale.

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):  
 adolescentologia;  
 cardiologia pediatrica e neonatale;  
 endocrinologia e malattie del metabolismo infantile;  
 gastroenterologia;  
 nefrologia e urologia;  
 pneumologia;  
 immunologia clinica.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):  
 pediatria (pediatria generale e specialistica);  
 terapia pediatrica speciale.

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):  
 dermatologia;  
 ematologia pediatrica e neonatale;  
 medicina fisica e riabilitazione;  
 ginecologia;  
 neurologia;  
 oculistica;  
 odontostomatologia;  
 oncologia pediatrica;  
 ortopedia e traumatologia;  
 otorinolaringoiatria;  
 psichiatria dell'età evolutiva.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):  
 anatomia patologica;  
 patologia clinica;  
 radiologia e diagnostica per immagini.

Epidemiologia e statistica (ore 20):  
 epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale.

Pediatria generale (ore 80):  
 alimentazione e dietologia;  
 semeiotica pediatrica e neonatale.

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):  
 chirurgia pediatrica e neonatale.

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):  
 medicina neonatale;  
 medicina dell'età prenatale;  
 terapia neonatale.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):  
 cardiologia pediatrica e neonatale;  
 dermatologia;  
 ematologia pediatrica e neonatale;  
 endocrinologia e malattie del metabolismo infantile;  
 nefrologia ed urologia;  
 neurologia;  
 pneumologia.

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):  
 medicina neonatale;  
 terapia intensiva neonatale.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica: (ore 20):  
 epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

Pediatria generale (ore 140):  
 alimentazione e dietologia;  
 pediatria (pediatria generale e specialistica).

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 90):  
 adolescentologia;  
 medicina fisica e riabilitazione.

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):  
 medicina dello sport;  
 medicina scolastica e sua legislazione;  
 pediatria preventiva e sociale.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):  
 auxologia;  
 pediatria (pediatria generale e specialistica).

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):  
 informazione ed educazione sanitaria;  
 infortunistica e sua prevenzione;  
 legislazione ed assistenza sociale;  
 pediatria preventiva e sociale;  
 prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;  
 servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1105. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori:

prima e seconda divisione di pediatria e divisione di patologia neonatale della seconda facoltà di medicina e chirurgia, coi relativi ambulatori di pediatria generale e di patologie specialistiche pediatriche nonché gli afferenti laboratori di indagini biologiche e strumentali;

divisioni di pediatria delle U.S.L. numeri 38, 40 e 44 della Campania e annessi ambulatori.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 1106 (*Norme transitorie*). — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni in indirizzo:

- a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);
- b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericoltura (durata quattro anni);
- c) gli specialisti in pediatria-clinica pediatrica (durata tre anni);
- d) gli specialisti in puericoltura (durata tre anni);
- e) gli specialisti in pediatria-clinica pediatrica (durata due anni);
- f) gli specialisti in puericoltura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 31 ottobre 1990

Il rettore: CILIBERTO

91A0463

## AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 13 dicembre 1990.

Requisiti di idoneità tecnica necessaria e modalità per l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, di riordinamento della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — A.I.M.A., ed in particolare l'art. 8, terzo comma, che prevede la competenza del consiglio di amministrazione dell'Azienda, sentito il comitato consultivo nazionale, a stabilire i requisiti di idoneità tecnica

e le modalità per la iscrizione all'albo degli assuntori, secondo le specifiche categorie merceologiche, sulla base delle condizioni generali di assuntoria;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente dell'A.I.M.A., del 12 aprile 1984, pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Visti i requisiti di idoneità tecnica necessaria e le modalità per l'iscrizione all'albo degli assuntori secondo le specifiche categorie merceologiche, stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella riunione del 20 marzo 1984 e riportati in calce al menzionato decreto del 12 aprile 1984;

Ravvisata l'opportunità di apportare modifiche ai suddetti «requisiti» dettate dalle riscontrate esigenze di assicurare corrispondenza tra bacini di produzione e relative capacità ricettive iscritte all'albo, di istituire, ferme restando le competenze previste in materia dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, un apposito comitato con il compito di provvedere all'esame di tutte le questioni inerenti alla tenuta dell'albo, di rideterminare i criteri tecnici ed economici per la valutazione delle domande d'iscrizione, di rendere obbligatoria e generalizzata trasmissione alla Azienda delle informazioni relative alla gestione dei magazzini attraverso un sistema di elaborazione dati predisposto dall'A.I.M.A.;

Visto il documento predisposto dalla Direzione generale dell'A.I.M.A. che fissa le nuove norme per regolare l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'azienda con l'introduzione delle modifiche sopra riportate;

Esaminato lo schema di provvedimento sui requisiti di idoneità tecnica necessaria e le modalità per l'iscrizione all'albo degli assuntori secondo le specifiche categorie merceologiche, sul quale, ai sensi del citato art. 8, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, è stato emesso parere favorevole dal comitato consultivo nazionale;

Nella riunione del 13 dicembre 1990;

Delibera

in relazione a quanto esposto nelle premesse, l'approvazione e l'esecuzione dell'allegato atto riguardante i requisiti di idoneità tecnica necessaria e le modalità per l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., secondo specifiche categorie merceologiche, in sostituzione di quelli stabiliti con la precedente delibera del 20 marzo 1984 e riportati in calce al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, 12 aprile 1984, che ha istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori.

Roma, 13 dicembre 1990

(Seguono le firme)

## ALLEGATO

## REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA NECESSARIA E MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ASSUNTORI DELL'A.I.M.A.

## Art. 1.

*Istituzione dell'albo*

È istituito presso l'A.I.M.A. un albo nazionale degli assuntori delle operazioni di intervento nel mercato agricolo-alimentare demandate all'A.I.M.A. dall'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Esso assume la denominazione di «Albo nazionale degli assuntori dell'A.I.M.A.» ed è disciplinato dalle seguenti norme.

## Art. 2.

*Iscrizione all'albo*

Possono essere iscritti all'albo, secondo le specifiche categorie merceologiche riportate nell'allegata tabella A, e nel quadro di operatività dei bacini di utenza determinati periodicamente dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., le associazioni ed unioni dei produttori agricoli riconosciute, le cooperative e loro consorzi nonché altri operatori, previo riconoscimento della loro idoneità a svolgere, in nome e per conto dell'A.I.M.A., tutte le operazioni di carattere organizzativo, tecnico, economico e amministrativo relative alla gestione del servizio di assuntoria.

L'iscrizione all'albo avviene in base alle necessità dei bacini d'utenza determinati e aggiornati periodicamente dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. e nel rispetto e nella osservanza delle priorità previste dall'art. 8 della citata legge 14 agosto 1982, n. 610, e ciò al fine di assicurare il necessario raccordo funzionale tra i produttori agricoli e i centri di intervento.

## Art. 3.

*Efficacia e durata dell'iscrizione*

L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'affidamento e l'espletamento dell'incarico di assuntore.

La validità temporale dell'iscrizione all'albo è di tre anni a partire dalla data di pubblicazione della relativa delibera di iscrizione prevista nel terzo comma del successivo art. 5.

## Art. 4.

*Domanda d'iscrizione: documentazione*

Per l'iscrizione all'albo occorre presentare all'A.I.M.A. domanda in carta da bollo, sottoscritta dal richiedente con firma autenticata.

La domanda deve indicare:

- 1) per gli imprenditori individuali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;  
per gli organismi associativi: denominazione e/o ragione sociale, sede, nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;
- 2) il numero di codice fiscale e della partita IVA;
- 3) il settore economico in cui il richiedente svolge la sua attività;
- 4) la categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione;
- 5) le aree territoriali nelle quali si è in grado di operare, la quantità complessiva di merce, ripartita per genere e qualità, che si è in grado di ricevere e conservare, nonché l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini o depositi messi a disposizione dall'A.I.M.A.

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

A) Per gli organismi associativi:

- 1) copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornate alla data di presentazione della domanda;
- 2) certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente l'indicazione dei legali rappresentanti e degli amministratori dell'ente nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata, e dal quale risulti che l'ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di cessazione di attività;

3) certificati di cui al n. 1) della successiva lettera B) riguardanti, oltre al direttore tecnico, tutti i soci delle società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita semplice e, per gli altri tipi di società o associazioni, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

B) Per le imprese individuali:

1) certificati di nascita, di residenza, di stato di famiglia e di cittadinanza, nonché il certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, concernenti il titolare dell'impresa; o, se il direttore tecnico è persona diversa dal titolare, i certificati relativi ad entrambi;

2) certificato di iscrizione alla competente Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attività specifica dell'impresa;

3) certificati della cancelleria del competente tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo.

Inoltre, per tutti i richiedenti dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) un certificato degli uffici territorialmente competenti dell'I.N.P.S. relativo agli ultimi due anni, con indicato il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente;

2) copie autentiche delle denunce I.V.A. dell'ultimo biennio;

3) un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'ammontare dei tributi versati nell'ultimo quinquennio o copia autentica delle denunce dei redditi;

4) copia autenticata dei bilanci aziendali relativi agli ultimi due anni con relative delibere di approvazione degli organi associativi competenti; per i soggetti non tenuti all'obbligo dell'approvazione e del bilancio da parte degli organi competenti, il bilancio di cui sopra deve essere corredato da relazione economico-contabile di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale;

5) idonee referenze bancarie o altri documenti che comprovino la potenzialità economica e la capacità finanziaria del richiedente;

6) relazione tecnica concernente il possesso o la disponibilità di un sistema di elaborazione dati dotato delle potenzialità elaborative e della memoria di massa sufficienti per la registrazione, l'elaborazione e la trasmissione all'A.I.M.A. delle informazioni relative a:

a) offerte di vendita;

b) conferimenti;

c) ricevute provvisorie;

d) accertamenti sulla merce conferita;

e) bollette di acquisto;

f) fatture e autofatture d'acquisto;

g) carico di magazzino;

h) ispezioni fisiche presso i magazzini;

i) ordini di alienazione da parte dell'A.I.M.A.;

l) bollette di uscita;

m) fatture di vendita;

n) scarico di magazzino.

La relazione tecnica deve contenere gli elementi sufficienti a garantire:

che le informazioni possano essere trasferite, attraverso procedure automatiche, su supporti magnetici strutturati secondo i parametri stabiliti dall'A.I.M.A.;

che i sistemi siano predisposti per la trasmissione on-line delle informazioni al CED dell'A.I.M.A., secondo gli standard che verranno comunicati dall'A.I.M.A. stessa a seguito di una indagine conoscitiva volta a rilevare lo stato di informatizzazione delle strutture titolari di servizi di assuntoria;

7) una relazione descrittiva delle strutture e attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A., con relativi disegni e planimetrie redatti da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale;

8) titolo che dimostri la piena e diretta disponibilità giuridica, materiale nonché gestionale del richiedente da non meno di un anno e per un ulteriore triennio delle strutture ed attrezzature di cui al precedente punto 7.

È vietata qualsiasi forma di subappalto o di affidamento gestionale a terzi delle strutture ed attrezzature di cui ai punti 7) e 8) del precedente comma del presente articolo.

È fatto divieto di utilizzazioni parziali dei magazzini.

Per essere iscritti all'albo per più categorie merceologiche occorre presentare distinta e specifica documentazione per ciascuna di esse.

#### Art. 5.

##### *Istruttoria delle domande d'iscrizione*

All'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo degli assuntori provvede l'A.I.M.A. che può anche avvalersi di pubblici uffici per l'accertamento dei richiesti requisiti di idoneità.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., previo parere del comitato consultivo nazionale, delibera sulle domande di iscrizione all'albo e sulle eventuali variazioni della categoria merceologica per cui l'iscrizione è stata disposta.

L'iscrizione all'albo avviene avuto riguardo all'importo del fatturato risultante mediamente dalle dichiarazioni I.V.A. di cui al precedente art. 4, in rapporto al valore dei prodotti da stoccare nei magazzini per i quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nonché all'insieme delle capacità ricettive messe a disposizione dell'A.I.M.A. in rapporto alla capacità ricettiva totale a disposizione del richiedente.

Le suddette delibere sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; e in base ad esse l'Azienda provvede alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo, formando per ciascun iscritto una scheda contenente la capacità operativa, le aree territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture e attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A.

#### Art. 6.

##### *Comitato dell'albo*

È istituito un apposito comitato denominato «Comitato per l'albo assuntori A.I.M.A.» composto da cinque membri del consiglio di amministrazione di cui tre prescelti tra gli esperti nominati in seno al consiglio stesso dalle organizzazioni professionali, e gli altri due, di cui uno svolge le funzioni di presidente, tra gli altri membri del consiglio e da due dirigenti dell'A.I.M.A. di cui uno con funzioni di segretario. Il comitato esprime il proprio parere sulle risultanze e sulle valutazioni delle istruttorie effettuate per ciascuna domanda ai fini delle deliberazioni del consiglio stesso nonché ogni altra questione concernente la gestione dell'albo con particolare riguardo alla individuazione e all'aggiornamento dei bacini d'utenza.

#### Art. 7.

##### *Decorrenza dell'iscrizione*

L'iscrizione all'albo diviene operante a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva a quella in corso all'atto della iscrizione.

Per la tenuta e pubblicazione dell'albo il consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento di una somma, da parte dei richiedenti l'iscrizione, da determinarsi anno per anno, a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute.

#### Art. 8.

##### *Variazione dei requisiti*

Gli iscritti all'albo debbono comunicare, all'A.I.M.A. tutte le variazioni dei loro requisiti, rilevanti ai fini dell'iscrizione, entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificate.

#### Art. 9.

##### *Sospensione dall'albo*

L'iscrizione all'albo può essere sospesa quando nei confronti dell'assuntore si verificano uno dei seguenti casi:

1) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo;

2) sia in corso un procedimento penale, a carico del titolare dell'impresa o dei soggetti di cui al precedente art. 4, lettera B), n. 3), per reati finanziari o fiscali o di tale natura e gravità da escludere il requisito della moralità e correttezza professionale;

3) siano in corso misure di prevenzione di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55;

4) irregolarità o negligenza nello svolgimento del servizio di assuntoria;

5) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle norme della legislazione sociale o di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con il personale dipendente;

6) inosservanza degli obblighi stabiliti dai precedenti articoli 4, terzo comma, e penultimo comma, e 8;

7) accertata indisponibilità delle strutture ricettive messe a disposizione.

Il provvedimento di sospensione ne determina la durata e stabilisce le condizioni e i termini per l'eventuale regolarizzazione della posizione dell'iscritto.

#### Art. 10.

##### *Cancellazione dall'albo*

Sono cancellati dall'albo gli assuntori per i quali si verificano uno dei seguenti casi:

1) fallimento, liquidazione o cessazione di attività dell'impresa;

2) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati di cui al n. 2) del precedente articolo, a carico dei soggetti ivi indicati;

3) applicazione definitiva, a carico dei soggetti medesimi, di una delle misure di sicurezza comminate dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive integrazioni e modifiche, di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965, così come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 19 della legge n. 646 del 1982 e all'art. 2 della legge n. 936 del 1982;

4) grave negligenza o malafede nell'esecuzione del servizio di assuntoria;

5) recidiva o particolare gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo precedente.

La cancellazione dall'albo può essere disposta anche a richiesta dell'interessato; ma in tal caso avrà effetto solo dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva.

#### Art. 11.

##### *Procedimento e delibere*

I provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'albo sono adottati dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. previa contestazione all'assuntore dei fatti addebitati con fissazione del termine di venti giorni per le sue deduzioni.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono immediatamente comunicati all'interessato e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Art. 12.

##### *Norme transitorie*

I requisiti di idoneità tecnico e le modalità di iscrizione all'albo assuntori A.I.M.A. saranno sottoposti a verifiche per tutti gli iscritti all'albo assuntori. A tal fine ciascun iscritto dovrà presentare entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana domanda di riconferma della iscrizione con allegata la documentazione prevista dal decreto stesso.

Trascorso tale termine senza che sia stata presentata all'A.I.M.A. la prescritta domanda, le iscrizioni stesse si intenderanno decadute.

Per il periodo di un anno dalla data dell'entrata in funzione dell'albo degli assuntori, i soggetti che svolgono l'incarico di assuntore potranno continuare ad esercitarlo fino al termine della campagna di commercializzazione in corso.

#### TAB. I A

Tutti gli impianti di deposito e conservazione dei prodotti devono soddisfare preliminarmente alle norme e prescrizioni previste dalle leggi vigenti in materia igienico-sanitario-ambientale e di pubblica sicurezza oltre alle specifiche caratteristiche tecniche espressamente riportate per ciascuna delle categorie merceologiche di seguito elencate. I locali devono essere conformi alle norme edilizie e urbanistiche ed essere muniti di certificati di agibilità, ove richiesti.

I - *Categoria cereali* (compresi granella anche di leguminose destinate ad alimentazione del bestiame, nonché semi oleosi da disoleare ed ogni altro prodotto similare da conservare alla rinfusa).

Magazzini piani o silos metallici di capacità complessiva non inferiore a tonn. 1.000 con capacità di entrate ed uscita giornaliera non inferiore ad un ventesimo della capacità totale. Cumuli di granella ad altezze tali da garantire l'aerazione delle masse e, comunque, non superiori a cinque metri. I magazzini dovranno avere la disponibilità di strutture necessarie per le attività amministrative e laboratorio di analisi in grado di misurare, in particolare, il tasso di proteine e l'indice di caduta di Hagber.

**II - Categoria carni** (comprendente carni bovine, suine ed ovine, con o senza osso presentate in carcasse, mezzene o quarti).

I centri frigoriferi della capacità non inferiori a tonnellate 100 devono disporre di idonei locali ed attrezzature di ufficio, magazzini frigoriferi per la conservazione delle carni a temperatura uguale o inferiore a meno 17 °C con strumenti di registrazione della temperatura stessa.

I centri devono necessariamente essere dotati di attrezzature di congelamento per conseguire una temperatura uguale o inferiore a meno 30 °C.

**III - Categoria olii vegetali** (comprendente olio d'oliva nonché ogni altro olio destinato ad uso alimentare).

Il magazzino, di capacità complessiva non inferiore a tonnellate 200 di prodotto, deve essere dotato di idonea recinzione esterna, di posture e/o vasche interrate o sopraelevate, ovvero di serbatoi comunque ubicati all'interno del magazzino stesso, con ammissibilità di serbatoi esterni solo per la conservazione di olio di sansa di oliva e di olii lampanti.

Deve, inoltre, essere dotato di impianto di movimentazione del prodotto dai singoli contenitori alla porta del magazzino e viceversa con portata di movimentazione non inferiore a tonnellate 25/ora; nonché di un impianto di pesatura al pieno ed al vuoto per cisterna o autocisterna. Deve essere assicurata la disponibilità per il magazzino, di un laboratorio idoneo all'accertamento delle caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche del prodotto.

**IV - Categoria prodotti caseari** (comprendente formaggi a pasta dura e a pasta molle stagionati).

Magazzino e connesse attrezzature, idonei ad assicurare le condizioni ambientali specie di temperatura ed umidità, necessarie alla buona conservazione e/o stagionatura del prodotto.

**V - Categoria burro.**

Magazzino frigorifero e relative attrezzature, ovvero celle frigorifere, idonei a conseguire il regime di temperatura necessario per lungo periodo di conservazione di prodotto.

**VI - Categoria alcole vinico e da frutta** (comprendente alcole buon gusto con gradazione non inferiore a 95°, alcole etilico grezzo con gradazione non inferiore a 52°, alcole teste e code con gradazione non inferiore a 90 °C idoneo allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione).

Locale di conservazione dell'alcole e relative attrezzature, conformi ai requisiti prescritti dalle leggi finanziarie che disciplinano l'esercizio dei magazzini fiduciari e sussidiari di fabbrica, nonché dei magazzini di invecchiamento. I magazzini devono avere complessivamente una capacità di un minimo di hl 3000.

**VII - Categoria tabacco** (comprendente tabacco, anche delle varietà subtropicali in foglia, condizionato o no in colli).

Il magazzino deve comprendere un locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di non meno di tonnellate 50 di tabacco in foglia presentato in balle provvisorie e/o a fascicoli di foglio, ovvero per il tabacco in colli di non meno di tonnellate 150 se presentato in balle o balle e di non meno di tonnellate 300 se presentato in botti.

Deve comprendere, inoltre, locali accessori ad uso di ufficio per la separazione e distinzione di colli da periziare per l'isolamento dei campioni e per il deposito di materiali e sostanze per la lotta antiparassitaria.

Il magazzino deve essere, inoltre, dotato di idonee attrezzature per la regolazione della temperatura e dell'umidità dell'ambiente, per la pesatura e la movimentazione della merce e per i trattamenti fitosanitari.

In particolare per la conservazione dei tabacchi delle varietà subtropicali la superficie complessiva dei locali suddetti deve essere di almeno mq 400 e le apparecchiature di termo-idroregolazione devono poter realizzare una temperatura costante di 21/25 °C ed una umidità relativa dell'ambiente dell'85-90%.

**VIII - Categoria mangimi** (comprendente farina e polvere di latte ed ogni altro mangime sotto forma farinosa allo stato specifico).

Il magazzino di conservazione, collegato con imprese di trasformazione, di capacità non inferiore a tonnellate 100 di prodotto, deve essere caratterizzato da basso grado di umidità ambientale, e da sufficiente ventilazione, con possibilità di movimentazione giornaliera della merce pari ad 1/10 della capacità del magazzino stesso.

**IX - Categoria zucchero.**

I silos ed i magazzini di conservazione del prodotto, sia allo stato sfuso che condizionato in sacchi, di capacità non inferiore a tonnellate 2000, debbono essere conformi ai requisiti prescritti all'art. 1 del regolamento CEE n. 2103/77. Inoltre, le strutture adibite alla conservazione dello zucchero debbono essere esenti da infiltrazioni di polvere e di fumo, offerenti tutte le garanzie di tenuta alle intemperie ed all'umidità, riservate esclusivamente alla conservazione dello zucchero, munite di idonea installazione di pesatura per la determinazione esatta delle quantità di prodotto stoccate, fornite di procedimenti di climatizzazione adatti ad assicurare la perfetta conservazione dello zucchero nel tempo.

**X - Categoria ortofruttili e patate a conservazione natura o frigoconservati.**

Magazzini piani in muratura in corpo unico o divise in celle di capacità non inferiore a tonnellate 100, dotati di attrezzature per lo stoccaggio dei prodotti che deve avvenire in maniera tale da consentire l'opportuna movimentazione ed areazione del prodotto stesso.

Le strutture murarie del magazzino devono essere tali da assicurare il mantenimento all'interno del magazzino di un buon grado di umidità. Il magazzino deve inoltre essere dotato di attrezzature per la pesatura del prodotto nonché per la movimentazione di entrata e di uscita dello stesso che deve essere pari ad almeno 1/10 della capacità del magazzino.

91A0459

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 1990), coordinato con la legge di conversione 30 gennaio 1991, n. 31 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3) recante: «Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990».**

### AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,

integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 agosto 1990, n. 207, e 2 ottobre 1990, n. 270». I decreti-legge n. 207/1990 e n. 270/1990, di contenuto pressoché

analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 1990 e n. 282 del 3 dicembre 1990).

#### Art. 1

1. Alle aziende agricole, singole o associate, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 e dichiarata eccezionale per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze e le procedure previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni (a), nelle misure stabilite dal presente decreto.

(a) La legge n. 590/1981, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, reca: «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale».

#### Art. 2.

1. In relazione agli eventi di cui all'articolo 1, i contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni (a), a favore delle aziende agricole singole o associate, di cui all'articolo 1, sono elevati rispettivamente:

a) a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per due annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni (a);

b) a lire 5 milioni ed a lire 11 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per tre annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni (a);

c) a lire 6 milioni ed a lire 12 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per quattro annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni (a);

d) a lire 7 milioni ed a lire 13 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per almeno tre annate consecutive, a partire dall'annata agraria 1986-87, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni (a).

2. È attribuito un contributo *una tantum* di lire 2 milioni per ettaro, e comunque entro il limite massimo di cinquanta milioni ad azienda, a favore delle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccità nell'annata 1989-90 che abbiano subito un danno superiore al 50 per cento dell'intera produzione lorda vendibile e ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate.

(a) Il testo dell'intero art. 1 della legge n. 590/1981 (Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale), come modificato dall'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è il seguente:

«Art. 1. — Presso la tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarietà nazionale" intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi.

Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure:

a) a titolo di pronto intervento:

1) erogazione di un contributo *una tantum* a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio lavorazione e trasformazione;

2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge;

b) la ricostruzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità dell'art. 2 del D.L. 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'art. 2 precitato, di contributo fino a L. 1.500.000 a favore delle aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonché fino a lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta;

c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50 per cento riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati; quando il danno non è inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica;

d) la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, rimpianti di vivai, serre, stalle, viabilità aziendale, mediante concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti ed il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati il mutuo avrà la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui di miglioramento fondiario previste dal regio-decreto 29 luglio 1927,

n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. In alternativa ai predetti mutui possono essere concessi contributi previsti dall'art. 1, primo e ultimo comma, legge 21 luglio 1960, n. 739:

e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione.

Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa a totale carico del Fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere della spesa a totale carico del Fondo, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate al Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di lire.

### Art. 3.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni abbiano subito perdite non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, sono concessi, con preferenza ai coltivatori diretti, contributi *una tantum* l'alimentazione del bestiame per l'anno 1990, nella misura di L. 150.000 per capo bovino adulto e di L. 30.000 per capo ovicaprino adulto.

### Art. 4.

1. A favore delle aziende agricole, ivi comprese quelle di funghicoltura di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 126 (a), singole o associate, di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni (b), sono concessi finanziamenti di soccorso decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende a conduzione diretta del coltivatore *nonché dell'agricoltore* a titolo principale, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, nonché delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, ancorché scadute e non pagate o con scadenze già prorogate o in corso di proroga, non ancora formalizzate al fine di comprendere eventuali benefici precedenti, comunque poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate, comprese le garanzie che assistono i relativi finanziamenti, è prorogata fino alla concessione da parte delle regioni dei finanziamenti di soccorso decennali o delle provvidenze creditizie di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198 (c), e comunque per non più di 24 mesi.

2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi, ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni (b), entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni. Le predette rate sono assistite, altresì, dalla garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni (d), anche se non fruiscono del concorso negli interessi. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985 (e). A tali finanziamenti è estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni (d), che si applica anchè agli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (f).

3. Le provvidenze di cui al comma 2 possono essere anticipate dagli istituti di credito, a richiesta dei produttori agricoli interessati, previa presentazione di dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (g).

4. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato, fino ad un massimo di lire 150 milioni di abbuono, entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni.

5. Il fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni (d), opera anche per i due anni di proroga di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 198 (c), nonché fino al completamento delle pratiche relative ai finanziamenti di cui al comma 1, ovvero per il periodo massimo di tre anni del preammortamento.

6. Le regioni possono concedere, in alternativa ai finanziamenti di cui al presente articolo, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, contributi in conto capitale pari al 60 per cento della passività da consolidare entro il limite di 50 milioni di passività.

7. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti previsti dal comma 1 devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 10.

(a) La legge n. 126/1985 reca: «Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi».

(b) Per il testo dell'intero art. 1 della legge n. 590/1981 si veda la nota (a) dall'art. 2.

(c) L'art. 8 della legge n. 198/1985 apporta modifiche all'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838 (Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario), che per effetto di dette modifiche risulta così formulato:

«Art. 1. — Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, a prorogare per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di

miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche.

Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, singoli o associati.

Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal precedente primo comma saranno presentate, all'istituto di credito concedente, corredate da un certificato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entità e la causale del danno».

(d) La legge n. 454/1961 concerne il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(e) Il D.P.C.M. 29 novembre 1985 concerne modificazioni al D.P.C.M. 2 aprile 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1982), recante norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario.

(f) Il testo dell'art. 12 della legge n. 153, 1975 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura) è il seguente:

«Art. 12. — Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede».

(g) La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

#### Art. 4-bis.

1. Le provvidenze e le procedure previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286 (a), per le aziende agricole singole o associate colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989, sono estese alle province di Forlì, Ravenna, Rovigo e Livorno. Tali provvidenze non possono superare un importo complessivo di trenta miliardi di lire.

(a) Il D.L. n. 231/1989 reca: «Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto».

#### Art. 5.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, si applicano anche alle domande non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentate, entro il 31 marzo 1990, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286 (a).

1-bis. Per le aziende agricole di funghicoltura, di cui all'articolo 4, comma 1, sono concesse le provvidenze previste dallo stesso articolo 4 solo se i danni subiti nel periodo 1985-1990 siano riferiti ad almeno due annate igrarie consecutive.

(a) Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 231/1989 [per il titolo si veda la nota (a) all'articolo precedente], come sostituito dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 4. — 1. A favore delle aziende agricole, singole o associate di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'articolo 1, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate è differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1989.

2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso negli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni. I mutui di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali mutui è estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

3. I mutui di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato fino ad un massimo di lire 150 milioni entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni».

#### Art. 6.

1. Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nei quali il conferimento dei soci non sia inferiore, come media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso, al 51 per cento del prodotto lavorato, che abbiano avuto una riduzione dei conferimenti non inferiore al 45 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso dell'annata agraria 1989-90 e nelle quali il 50 per cento dei soci conferenti ricade nei territori delimitati ai sensi dell'arti-



colo 1, possono beneficiare, per una sola volta, di un contributo fino al 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1987-89.

#### Art. 7.

1. I consorzi di bonifica, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli enti irrigui operanti nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, i quali per carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua di irrigazione a causa dell'evento di cui allo stesso articolo 1, concedono per l'anno 1990 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione.

2. Ai consorzi ed enti di cui al comma 1, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione della misura di cui al medesimo comma 1, sono concessi dalle regioni interessate contributi nel limite del 90 per cento delle spese non coperte per minor gettito conseguito.

#### Art. 8.

1. Le somme occorrenti per l'attuazione degli articoli 3, 6 e 7 sono corrisposte alle regioni dietro presentazione di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 9.

1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadri e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni (*a*), è concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1990 e 1991.

(*a*) Per il testo dell'intero art. 1 della legge n. 590/1981 si veda la nota (*a*) all'art. 2.

#### Art. 10.

1. Le provvidenze stabilite dal presente decreto a favore delle aziende agricole, singole ed associate, di cui all'articolo 1 sono crogate dalle regioni sulla base della presentazione, da parte del richiedente, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*a*), riguardante l'entità del danno subito nell'annata agraria 1989-90 ed il possesso dei requisiti per l'ottenimento delle provvidenze, nel periodo 1981-90, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni (*b*).

2. Le regioni pubblicano l'elenco nominativo dei beneficiari del presente decreto, l'ammontare delle provvidenze concesse a ciascuno, nonché il comune di appartenenza.

(*a*) La legge n. 15, 1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme». Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4 (*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*). -- L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

(*b*) Per il testo dell'intero art. 1 della legge n. 590 1981 si veda la nota (*a*) dall'art. 2.

#### Art. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 650 miliardi per l'anno 1990 e in lire 250 miliardi per l'anno 1991, si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni (*a*), appositamente integrato:

*a*) di lire 450 miliardi per il 1990 e di lire 100 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, rispettivamente, per gli anni suddetti, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo, per i medesimi anni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (*b*);

*b*) di lire 200 miliardi per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento «Interventi nel settore delle opere di irrigazione» e, quanto a lire 150 miliardi, parte dell'accantonamento «Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*a*) Per il testo dell'art. 1 della legge n. 590 1981 si veda la nota (*a*) dall'art. 2.

(*b*) La legge n. 64, 1986 reca: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno». L'art. 1 di detta legge concerne l'intervento straordinario, il programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e i piani annuali di attuazione e stanziamento per il periodo 1985-1993, per l'attuazione dell'intervento, la somma di lire 120.000 miliardi.

#### Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

90A0505

## CIRCOLARI

## MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 5 dicembre 1990, n. 57856/8.93.10.

Attuazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Delibera della commissione paritetica in data 27 giugno 1990 per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e profili professionali del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale*

e, per conoscenza:

*A tutti i Ministri  
Gabinetto  
Direzione generale del personale*

*Al Consiglio di Stato - Segretariato generale*

*Alla Corte dei conti - Segretariato generale*

*All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale*

*Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale*

*Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.*

*Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione*

*Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione*

Si trasmette, in copia, la delibera in data 27 giugno 1990 con la quale la commissione paritetica, di cui all'art. 10 della legge n. 312/1980, si è pronunciata, ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali previsto dall'art. 4, ottavo comma, della suddetta legge, sulla corrispondenza tra le attribuzioni delle qualifiche del previgente ordinamento del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le declaratorie dei profili professionali individuati con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, secondo l'allegata tabella.

Tale tabella integra, con il quadro XXV, la tabella allegata alla delibera della commissione paritetica emessa in data 28 settembre 1988 (diramata da questo Dipartimento con circolare del 14 ottobre 1988, n. 23900), a sua volta integrata dalle delibere adottate, rispettivamente, in data 8 giugno 1989 e 10 maggio 1990 diramate con circolari n. 43703 dell'8 gennaio 1990 e n. 53056 del 30 giugno 1990.

*Il Ministro: GASPARI*

## DELIBERA

## LA COMMISSIONE PARITETICA PER L'INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, titolo I, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sui profili professionali del personale civile dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1077, 1078 e 1079 del 28 dicembre 1970;

Esaminate le proposte presentate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, in data 19 aprile e 22 giugno 1990, in ordine alle corrispondenze tra profili professionali e qualifiche del precedente ordinamento, per il personale dei propri ruoli;

Sulla base dei verbali delle sedute in data 10 maggio e 27 giugno 1990:

Dichiara che, ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali previsto dall'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene riconosciuta la corrispondenza tra le attribuzioni dei profili professionali e quelle delle qualifiche del precedente ordinamento, secondo l'allegata tabella di integrazione, quadro XXV.

Dichiara, in particolare, che le attribuzioni delle qualifiche del personale del ruolo speciale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, ai sensi dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge n. 663/1979, come convertito dalla legge n. 33/1980, corrispondono alle attribuzioni delle qualifiche dei ruoli ordinari e, pertanto, sono comparabili agli stessi profili individuati per tali qualifiche, nell'allegato quadro XXV, lettera a), sulla base delle proposte dell'amministrazione.

Dichiara, inoltre, che le attribuzioni delle qualifiche previste come «profili» nella tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455, e soppresse dall'art. 40, quarto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, corrispondono a quelle delle qualifiche del precedente ordinamento aventi identica denominazione, e pertanto, sono comparabili a quelle dei profili professionali individuati nell'allegato quadro XXV, lettera b), in base alle proposte dell'amministrazione, con effetto dal 27 settembre 1988, data di entrata in vigore della legge n. 400/1988.

Dichiara, in ultimo, che le attribuzioni delle qualifiche del personale del ruolo speciale istituito col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1179, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del citato art. 24-*quinquies* decreto-legge n. 663/1979 corrispondono a quelle dei profili professionali di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica, n. 1219/1984 secondo l'allegata tabella integrativa, quadro XXV, lettera c).

Roma, 27 giugno 1990

*Il presidente*

*I componenti*

INTEGRAZIONE ALLA TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE ATTRIBUZIONI DEI PROFILI PROFESSIONALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1219/1984 E QUELLE DELLE QUALIFICHE DEL PRECEDENTE ORDINAMENTO. (Presidenza del Consiglio dei Ministri).

**QUADRO XXV**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**a) RUOLI ORDINARI e RUOLO SPECIALE EX GABINETTO (art. 24 quinquies D.L. 663/1979, convertito in Legge 33/1980)**

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO	QUALIFICA FUNZION.
. Direttore aggiunto di divisione	)- Funzionario amministrativo 1	VIII
. Direttore di sezione	)- Funzionario amministrativo contabile 13	VIII
. Consigliere	)- Revisore interprete traduttore 32	VIII
	)- Bibliotecario 265	VIII
	)- Collaboratore amministrativo 2	VII
. Segretario capo	)- Collaboratore amministrativo contabile 14	VII
. Segretario principale	)- Traduttore interprete 33	VII
. Segretario	)- Collaboratore bibliotecario 266	VII
	)- Programmatore di sistema 274	VII
. Conduttore superiore	)- Operatore amministrativo 4	V
. Conduttore principale	)- Capo addetto servizi vigilanza e custodia 27	V
. Conduttore	)- Telescrivente centralista operatore radio specializzato 209	V
. Commesso capo	)- Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 24	III

**b) PERSONALE EX TABELLA LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 455**

QUALIFICA PRECEDENTE (Profilo e ruolo del personale direttivo e di concetto ex 1.455/85)	PROFILO DI INQUADRAMENTO	QUALIFICA FUNZION.
. Direttore capo aggiunto di segreteria	)- Funzionario amministrativo 1	VIII
. Direttore di segreteria	)- Funzionario amministrativo contabile 13	VIII
. Vice Direttore di segreteria	)- Collaboratore amministrativo 2	VII
. Segretario capo	)- Collaboratore amministrativo contabile 14	VII
. Segretario principale	)- Traduttore interprete 33	VII
. Segretario	)- Collaboratore bibliotecario 266	VII
	)- Programmatore di sistema 274	VII

c) RUOLO SPECIALE DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA (ART. 24  
quinquies D.L. 663/1979, CONVERTITO NELLA LEGGE 33/1980).

QUALIFICA PRESSO ENTI PROVENIENZA	QUALIFICA ORDINAMENTO STATALE	PROFILO DI INQUADRAMENTO	QUALIFICA FUNZION.
. Direttore aggiunto di divisione	- Direttore aggiunto di divisione	- Funzionario amministrativo 1	VIII
. Collaboratore con anni 9 mesi 6 di anzianità nel- la qualifica	- Direttore sezione	- Funzionario amministrativo contabile 13	VIII
. Collaboratore	- Consigliere	- Revisore interprete traduttore 32	VIII
. Segretario principale con anni 13 di anzianità nella carriera		- Bibliotecario 265	VIII
. Segretario principale	- Segretario capo	- Collaboratore amministrativo 2	VII
. Assistente	- Segretario princi- pale	- Collaboratore am- ministrativo con- tabile 14	VII
. Assistente tecnico con anni 12 di anzianità nel la qualifica	- Segretario	- Traduttore interprete 33	VII
. Assistente tecnico		- Collaboratore bibliotecario 266	VII
. Archivista dattilografo all'ottava classe stipen- diale		- Programmatore di sistema 274	VII
. Archivista dattilografo	- Coadiutore superiore		
. Operatore tecnico ottava classe stipendiale	- Coadiutore princi- pale	- Operatore ammini- strativo 4	V
. Operatore tecnico con anni 12 di anzianità nella qualifica	- Coadiutore	- Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia 27	V
. Commesso con anni 8 di anzianità nella qualifi- ca	- Commesso capo	- Telescriventista Centralinista operatore radio specializzato 209	V
. Commesso	- Commesso	- Addetto servizi ausi- liari e di anticamera	24   III

91A0464

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1991, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. La manovra economico-finanziaria per il 1991 e per il triennio 1991-93 approvata dal Parlamento costituisce un obiettivo miglioramento complessivo del processo di formazione delle decisioni di finanza pubblica: per la prima volta, infatti, la manovra decisa dal Parlamento può contare sulla completezza dei suoi contenuti sostanziali e formali, attraverso l'avvenuta emanazione, entro il 31 dicembre del 1990, dell'intera serie dei provvedimenti legislativi che la compongono (legge finanziaria, legge di bilancio e provvedimenti collegati).

Come è stato riconosciuto anche in sede parlamentare, la circostanza conferisce maggiore efficacia al complessivo insieme di strumenti di politica economica già originariamente prefigurati nel documento di programmazione economico-finanziaria del maggio 1990.

D'altro canto, i positivi risultati ottenuti, in termini di contenimento delle spese, nella concreta gestione del bilancio 1990, hanno consentito un migliore controllo del fabbisogno del settore statale, sia pure in presenza di un rallentamento dell'attività economica verificatosi nella seconda parte dell'anno, dovuto in parte a fattori di origine esogena.

Sulla base delle prime valutazioni, ne è derivato che il fabbisogno complessivo del settore statale in termini di cassa si è situato intorno ai 141 mila miliardi, in misura cioè sostanzialmente coincidente con quanto previsto in sede di relazione previsionale e programmatica; in rapporto al P.I.L., il risultato manifesta un ulteriore progresso nel processo di rientro già avviato negli ultimi anni (10,7 per cento nel 1990 rispetto all'11,1 per cento del 1989). La positiva evoluzione presenta un ulteriore significativo indicatore nel fabbisogno primario, al netto cioè degli interessi, che si è ridotto intorno ai 15.000 miliardi rispetto ai 26.365 miliardi del 1989, passando dal 2,22% al 1,14% del P.I.L. in linea con le previsioni programmatiche aggiornate.

Quanto precede conferma l'esigenza di proseguire nell'impostazione data lo scorso anno alla gestione dei conti pubblici, al fine di assicurare fin dall'inizio della nuova gestione la definizione di un insieme di comportamenti ai quali devono conformarsi tutte le amministrazioni dello Stato e del più ampio comparto pubblico.

Tali comportamenti dovranno riguardare anche le gestioni decentrate di spesa svolte tramite funzionari delegati o istituzioni dotate di autonomia amministrativo-contabile, per conseguire gli obiettivi stabiliti nella manovra decisa dal Parlamento.

La delicatezza del passaggio gestionale prefigurato per il 1991, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma di Governo, rende ancor più cogente l'individuazione di una linea di gestione rigorosa della spesa pubblica, per meglio controllarne la dinamica e in tal modo rendere più agevole il contenimento del fabbisogno nei limiti prefissati.

Il governo della spesa richiede in primo luogo la predisposizione di strumenti volti all'immediata ed efficace autolimitazione e al controllo delle decisioni lungo un arco temporale della gestione sufficientemente ampio, durante il quale verrà proseguito e perfezionato l'attento monitoraggio degli andamenti mensili delle entrate e delle spese, in maniera tale da verificare costantemente la coerenza degli andamenti in atto con gli obiettivi prefissati. A tal fine, dal lato delle entrate, accogliendo anche indicazioni emerse in sede parlamentare in occasione dell'approvazione della manovra, si darà tempestivamente luogo all'istituzione di un osservatorio sulle entrate, con la partecipazione dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Banca d'Italia.

2. La presente direttiva individua ai predetti fini i comportamenti sottoelencati, in ordine ai quali i Ministri o le altre autorità istituzionali dovranno assicurare, per quanto di competenza e sotto la diretta responsabilità dei direttori generali, la piena osservanza da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato nella concreta gestione della spesa per il 1991:

a) relativamente alle spese discrezionali per acquisto di beni e servizi, limitare mediamente al venticinque per cento degli stanziamenti complessivi l'assunzione di impegni nel primo semestre dell'anno in corso, con esclusione di quelle il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di accordi internazionali o comunitari, nonché di contratti o convenzioni già stipulati. La misura è diretta a rendere più agevole la puntuale applicazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 65/89, convertito dalla legge n. 155/89, recante disposizioni in materia finanza pubblica. Come è noto, la norma introduce il limite del cinquanta per cento dello stanziamento per l'assunzione di impegni di spese correnti nel primo semestre dell'esercizio;

b) con riferimento alle spese del conto capitale previste da leggi pluriennali, adottare, negli atti e nelle procedure procedute all'assunzione degli impegni, comportamenti funzionali al rispetto integrale del disposto dell'art. 2, comma 8, della legge finanziaria n. 405/90, che introduce, per l'amministrazione dello Stato e per gli enti pubblici interessati, specifici e diversificati limiti di impegnabilità nell'anno in corso a carico delle autorizzazioni di spesa previste per gli esercizi futuri;

c) relativamente alle spese per trasferimenti, limitare per il primo semestre l'assunzione di impegni alle sole assegnazioni espressamente autorizzate da leggi specifiche;

d) quanto all'utilizzo degli accantonamenti per provvedimenti legislativi, inseriti nei fondi speciali, le amministrazioni interessate, nello svolgimento della loro attività, potranno sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri i relativi disegni di legge soltanto previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro; analoga autorizzazione è richiesta per l'assenso da parte del Governo ad iniziative parlamentari comportanti oneri ancorché previsti nei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso;

e) fermi restando i limiti fissati nelle precedenti lettere per i capitoli di spesa aventi residui di stanziamento alla data del 31 dicembre 1990, subordinare l'impegno delle autorizzazioni di competenza al completo utilizzo delle predette disponibilità in conto residui;

f) relativamente alle operazioni della Cassa depositi e prestiti, nel primo semestre dell'anno gli atti e le procedure concernenti i mutui dovranno essere regolati in modo da limitarne le concessioni al trenta per cento di quelle complessivamente autorizzate per l'anno 1991 dal decreto-legge n. 310 del 31 ottobre 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 403 del 22 dicembre 1990, ragguagliandole in via presuntiva e prudenziale al limite inferiore di 8.000 miliardi previsto nell'indicata normativa.

Le erogazioni in termini di cassa saranno, contestualmente, contenute entro il limite del quaranta per cento dell'importo previsto per il 1991;

g) con riguardo alle disponibilità degli enti pubblici regolate dalle norme sulla tesoreria unica, si richiamano le istruzioni emanate in data 10 febbraio 1990 dal Ministro del tesoro, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1990, n. 36;

h) quanto alle gestioni fuori bilancio delle amministrazioni dello Stato e degli enti ed organismi che gestiscono fondi per conto dello Stato, nel primo semestre i prelievi dai rispettivi conti di tesoreria, centrale o provinciale, non potranno mediamente superare l'importo dello stesso periodo dell'anno precedente.

Per quanto riguarda gli enti del settore pubblico allargato dotati di particolare autonomia (regioni, province, comuni), la presente direttiva costituisce indirizzo volto al conseguimento di obiettivi di interesse nazionale per la cui attuazione le amministrazioni interessate adottano atti coerenti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva.

91A0522

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

#### UNIVERSITÀ DI ANCONA

*Facoltà di economia e commercio:*  
sociologia economica.

#### UNIVERSITÀ DI FERRARA

*Facoltà di ingegneria:*  
chimica;  
meccanica applicata alle macchine;  
elettronica applicata.

#### UNIVERSITÀ DI FIRENZE

*Facoltà di architettura:*  
progettazione architettonica (prima annualità).

#### UNIVERSITÀ DI MODENA

*Facoltà di economia e commercio:*  
economia politica (biennale).

#### UNIVERSITÀ DI SALERNO

*Facoltà di magistero:*  
psicologia.

#### POLITECNICO DI MILANO

*Facoltà di ingegneria:*  
storia dell'arte e storia e stili dell'architettura.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0467

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

#### UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

*Facoltà di ingegneria:*  
elettronica applicata.

#### UNIVERSITÀ DI CATANIA

*Facoltà di ingegneria:*  
storia dell'architettura.

#### UNIVERSITÀ DI MODENA

*Facoltà di economia e commercio:*  
istituzioni di diritto pubblico;  
economia politica;  
diritto commerciale.

#### UNIVERSITÀ DI NAPOLI

*Facoltà di medicina veterinaria:*  
anatomia topografica veterinaria;  
chimica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0468

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 7 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Casa» a responsabilità limitata, con sede in Macerata, costituita per rogito Seri Molino in data 30 dicembre 1949, rep. 25624, reg. soc. 1002, tribunale di Macerata;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Mabocada S.r.l.», con sede in Macerata, costituita per rogito Cardarelli in data 6 gennaio 1981, rep. 66526, reg. soc. 3853, tribunale di Macerata;

società cooperativa edilizia «Aurora 79 - Società a responsabilità limitata», con sede in Caldarola (Macerata), costituita per rogito Bersiani in data 2 dicembre 1978, rep. 36254, reg. soc. 3082, tribunale di Macerata;

società cooperativa edilizia «Vega - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Testa in data 28 ottobre 1977, rep. 814, reg. soc. 2786, tribunale di Macerata;

società cooperativa edilizia «Aurora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Porto Recanati (Macerata), costituita per rogito Fanti in data 22 ottobre 1975, rep. 6990, reg. soc. 2256, tribunale di Macerata;

società cooperativa mista «Cooperativa lavoratori Fiastresi - Co.La.Fi. S.r.l.», con sede in San Ginesio (Macerata), costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 8 ottobre 1980, rep. 22677, reg. soc. 3713, tribunale di Macerata;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola A.C.L.I. San Ubaldo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Treia (Macerata), costituita per rogito Lorenzelli in data 14 aprile 1964, rep. 49702, reg. soc. 1281, tribunale di Macerata;

società cooperativa edilizia «La Meridiana a responsabilità limitata», con sede in Pesaro, costituita per rogito Licini in data 25 febbraio 1963, rep. 28242, reg. soc. 1358, tribunale di Pesaro;

società cooperativa mista «Futura società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Urbino (Pesaro), costituita per rogito Riccardi in data 4 ottobre 1985, rep. 17453, reg. soc. 2233, tribunale di Urbino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia San Pietro a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Bracciolani in data 13 luglio 1970, rep. 21936/8698, reg. soc. 2132, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa General Servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Olmi in data 26 febbraio 1987, rep. 78826/9951, reg. soc. 6325, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Aprutina fra dipendenti statali a r.l.», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Bracciolani in data 6 dicembre 1962, rep. 11195/3726, reg. soc. 1814, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «Betuzio Barro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Guidi in data 29 luglio 1963, rep. 5475, reg. soc. 1864, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «Lamense - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Castel di Lama (Ascoli Piceno), costituita per rogito Faenza in data 1° dicembre 1978, rep. 12298, reg. soc. 3141, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coogepa (Cooperativa gestione parco archeologico) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cupra Marittima (Ascoli Piceno), costituita per rogito Caserta in data 4 aprile 1984, rep. 4043, reg. soc. 3515, tribunale di Fermo;

società cooperativa edilizia «La Prima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Maltignano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Capodivento in data 20 ottobre 1986, rep. 6519, reg. soc. 5829, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a r.l. Marina 80», con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Eileni in data 13 ottobre 1979, rep. 29016.3513, reg. soc. 1956, tribunale di Fermo;

società cooperativa agricola «La Sentina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Amadio in data 1° giugno 1983, rep. 77047,10170, reg. soc. 4297, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Solaria - gestione attività turistiche soc. coop. a r.l.», con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Caserta in data 13 novembre 1986, rep. 13745, reg. soc. 5892, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio S.E.M.» a responsabilità limitata», con sede in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), costituita per rogito Eileni in data 9 giugno 1978, rep. 24247 2932, reg. soc. 1535, tribunale di Fermo;

Con decreti ministeriali 10 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Calore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altavilla Silentina (Salerno), costituita per rogito Barela in data 19 marzo 1985, rep. 40653, reg. soc. 736/85, tribunale di Salerno;

società cooperativa di consumo «Salcon - Soc. coop. a r.l.» con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 30 giugno 1975, rep. 77620, reg. soc. 6676/7151, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Alleanza - Soc. coop. a r.l.» con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Barela in data 2 maggio 1985, rep. 6347, reg. soc. 845/85, tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola a responsabilità limitata S. Antonio» con sede in Buccino (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 18 luglio 1973, rep. 10163, reg. soc. 5179, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Vittoria - Soc. coop. edilizia a r.l.» con sede in Castellabate (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 9 dicembre 1976, rep. 11930, reg. soc. 296, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «Il Progresso - Soc. coop. edilizia a r.l.» con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito Tafuri in data 9 gennaio 1980, rep. 6451, reg. soc. 121/80, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Palinuro - Soc. coop. a responsabilità limitata» con sede in Centola (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 20 dicembre 1971, rep. 8452, reg. soc. 158, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola a r.l. San Rocco» con sede in Ceraso (Salerno), costituita per rogito Festa in data 18 dicembre 1978, rep. 14220, reg. soc. 420, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa mista «Cooperativa Venatoria San Giorgio S.C. r.l.» con sede in Cicerale (Salerno), costituita per rogito Curzio in data 9 marzo 1979, rep. 14708, reg. soc. 452, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «Colledil società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Colliano (Salerno), costituita per rogito Parisi in data 19 ottobre 1975, rep. 8109, reg. soc. 76 76, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «J. Kennedy - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Arturo Errico in data 5 febbraio 1975, rep. 11158, reg. soc. 5908/6984, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia San Luigi a responsabilità limitata» con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Arturo Errico in data 10 ottobre 1972, rep. 6969, reg. soc. 4836, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Alba 84 - Soc. coop. a r.l.» con sede in Fisciano (Salerno), costituita per rogito Cunzolo in data 9 maggio 1984, rep. 5560, reg. soc. 893/84, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.O.C.A.F. - Società cooperativa autotrasporti Farina, a responsabilità limitata» con sede in Fisciano (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 20 dicembre 1977, rep. 29579, reg. soc. 67 78, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Verde - Soc. coop. a r.l.» con sede in Mercato San Severino (Salerno), costituita per rogito Cunzolo in data 25 gennaio 1985, rep. 5876, reg. soc. 475 85, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa della pace» a responsabilità limitata con sede in Nocera Superiore (Salerno), costituita per rogito Vanacore in data 14 maggio 1976, rep. 851, reg. soc. 233 76, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Spes - società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Nocera Superiore (Salerno), costituita per rogito Torella in data 20 novembre 1975, rep. 31031, reg. soc. 6228 7307, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Concordia» a responsabilità limitata, con sede in Pagani (Salerno), costituita per rogito Califano in data 26 marzo 1975, rep. 131679, reg. soc. 6060 7135, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «San Giovanni Bosco - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pellezzano (Salerno), costituita per rogito Barela in data 19 dicembre 1972, rep. 10332, reg. soc. 4907, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Amanta - Soc. coop. a r.l.» con sede in Pellezzano (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 6 marzo 1975, rep. 26752, reg. soc. 5946/7022, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Vita Nova» a responsabilità limitata con sede in Sala Consilina (Salerno), costituita per rogito Agnese Bruno in data 26 febbraio 1980, rep. 12638, reg. soc. 331, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Club Tubenna - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Cipriano Picentino (Salerno), costituita per rogito Di Fluri in data 27 febbraio 1981, rep. 129223, reg. soc. 363,81, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «C.A.G. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Gregorio Magno (Salerno), costituita per rogito Barela in data 26 aprile 1974, rep. 12397, reg. soc. 5537 6614, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Meridione» a responsabilità limitata, con sede in S. Gregorio Magno (Salerno), costituita per rogito Parisi in data 21 novembre 1978, rep. 13961, reg. soc. 131 79, tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «S. Michele» a responsabilità limitata, con sede in Valva (Salerno), costituita per rogito Rosapepe in data 8 dicembre 1970, rep. 66643, reg. soc. 4402, tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Pantaleo a r.l.», con sede in Vallo della Lucania (Salerno), costituita per rogito Festa in data 26 gennaio 1979, rep. 14601, reg. soc. 434, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto Ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vietri sul Mare (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 3 maggio 1985, rep. 7263, reg. soc. 951/85, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a responsabilità limitata tra invalidi del lavoro di Marcianise», con sede in Marcianise (Caserta), costituita per rogito Licenziati in data 24 aprile 1960, rep. 502, reg. soc. 41/60, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuovi Orizzonti Sociali» a responsabilità limitata, con sede in Mondragone (Caserta), costituita per rogito Matano in data 5 ottobre 1983, rep. 16604, reg. soc. 2746/83, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Atlantide» a responsabilità limitata, con sede in Mondragone (Caserta), costituita per rogito Golia in data 24 gennaio 1984, rep. 2136, reg. soc. 3095/84, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lanterna Magica» a responsabilità limitata, con sede in Mondragone (Caserta), costituita per rogito Girfatti in data 26 aprile 1984, rep. 77567/14983, reg. soc. 3332/84, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Antico Forno - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Barletta in data 12 maggio 1986, rep. 29543, reg. soc. 5682/86, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.R.D. Montemaggiore - Cooperativa rilevazione dati Montemaggiore a r.l.», con sede in Pietramelara (Caserta), costituita per rogito Borrelli in data 17 gennaio 1983, rep. 43550, reg. soc. 2434/83, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Primavera - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Pietramelara (Caserta), costituita per rogito Marzano in data 2 marzo 1982, rep. 889, reg. soc. 1657/82, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pro Anziani - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Felice a Cancello (Caserta), costituita per rogito Gisoldi in data 15 marzo 1986, rep. 40790, reg. soc. 5621/86, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Verde a r.l.», con sede in S. Marcellino (Caserta), costituita per rogito Farinano in data 11 novembre 1974, reg. soc. 330/74, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Edil Giaia Mar - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in S. Marcellino (Caserta), costituita per rogito Musto in data 13 ottobre 1982, rep. 53747, reg. soc. 2092/82, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa M. Buompane e S. Antonio - a responsabilità limitata», con sede in S. Marcellino (Caserta), costituita per rogito Conte in data 4 dicembre 1976, rep. 64248/7178, reg. soc. 298/76, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Parco dei Pini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Nicola La Strada (Caserta), costituita per rogito Liotti in data 23 luglio 1981, rep. 2820, reg. soc. 1145/81, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Apollo» a responsabilità limitata, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Maturo in data 13 luglio 1972, rep. 20576, reg. soc. 113/72, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Primavera - Soc. coop. a r.l.», con sede in Felice a Cancello (Caserta), costituita per rogito Gisolfi in data 15 marzo 1986, rep. 40789, reg. soc. 5620/86, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Atellana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sant'Arpino (Caserta), costituita per rogito Iazzetti in data 19 febbraio 1969, rep. 34395, reg. soc. 34/69, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Parco Felice - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Mello Rella in data 7 aprile 1977, rep. 21832, reg. soc. 187/77, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Il Rifugio 78 a r.l.», con sede in Teverola (Caserta), costituita per rogito Farinano in data 5 giugno 1978, rep. 10526, reg. soc. 177/78, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Venere» a responsabilità limitata, con sede in Trentola Ducenta (Caserta), costituita per rogito De Filippo in data 2 settembre 1977, rep. 147325, reg. soc. 319/77, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Fiorente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villa di Briano (Caserta), costituita per rogito Lupoli in data 26 gennaio 1983, rep. 5661, reg. soc. 2244/83, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Taverna Catana - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Vairano Patenora (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 12 aprile 1976, rep. 17798, reg. soc. 136/76, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «La Normanna II - Soc. coop edilizia a r.l.», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Alifano in data 8 febbraio 1984, rep. 1173, reg. soc. 3136/84, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Cappuccini Residence a r.l.», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito De Rosa in data 20 giugno 1980, rep. 136, reg. soc. 375/80, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «La Comune Aversana - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Pelosi in data 22 novembre 1982, rep. 46936/9420, reg. soc. 2132/82, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Lo Scoglio a r.l.», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Farinano in data 9 settembre 1975, reg. soc. 191/75, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ars Sud - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Baia e Latina (Caserta), costituita per rogito Barletta in data 12 maggio 1986, rep. 29541, reg. soc. 5689/86, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «La Certezza - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Carinaro (Caserta), costituita per rogito Fiordiliso in data 12 gennaio 1980, rep. 608, reg. soc. 254/80, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Fenice - Soc. coop. a r.l.», con sede in Casaluce (Caserta), costituita per rogito Liotti in data 24 marzo 1986, rep. 10416, reg. soc. 5450/80, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di produzione e lavoro - La Di Martino - a responsabilità limitata», con sede in Casaluce (Caserta), costituita per rogito Conte in data 19 maggio 1980, rep. 66702/9172, reg. soc. 334/80, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Rinascente a r.l.», con sede in Casaluce (Caserta), costituita per rogito Farinano in data 12 maggio 1977, rep. 3803, reg. soc. 220/77, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Precisa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casaluce (Caserta), costituita per rogito Lupoli in data 22 marzo 1979, rep. 143, reg. soc. 157/79, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di produzione e lavoro - Panettieri Casalucesi - a responsabilità limitata», con sede in Casaluce (Caserta), costituita per rogito Dongiacomo Nicola in data 25 settembre 1985, rep. 8526, reg. soc. 4955/85, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Eden - Società cooperativa a r.l.», con sede in Casagiove (Caserta), costituita per rogito La Porta in data 11 febbraio 1983, rep. 8907, reg. soc. 2397/83, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ancora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Lupoli in data 8 aprile 1982, rep. 4396, reg. soc. 1745/82, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radiosa» a responsabilità limitata, con sede in Casapesenna (Caserta), costituita per rogito Musto in data 6 luglio 1982, rep. 37242, reg. soc. 1929/82, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sammartino - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Casapesenna (Caserta), costituita per rogito Mello Rella in data 29 maggio 1976, rep. 21634, reg. soc. 175/76, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «S. Valentino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casapulla (Caserta), costituita per rogito Ronza in data 17 febbraio 1979, rep. 2341, reg. soc. 117/79, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Terza Età - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castel Campagnano (Caserta), costituita per rogito Di Caprio in data 21 gennaio 1982, rep. 9229, reg. soc. 1536/82, tribunale di S. Maria Capua Vetere;



società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro e Salute - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Conte in data 18 febbraio 1982, rep. 67899, 10122, reg. soc. 1592/82, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Della Vittoria - Soc. coop. a r.l.», con sede in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito Liotti in data 22 aprile 1985, rep. 8706, reg. soc. 4462/85, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Co.Ra.Ce. - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito Barletta in data 5 giugno 1985, rep. 25607, reg. soc. 4502/85, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Poggiardo (Lecce), costituita per rogito Baldassarre in data 10 gennaio 1976, rep. 866, reg. soc. 4116, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di produzione e di occupazione S.r.l.», con sede in Poggiardo (Lecce), costituita per rogito Positano in data 18 ottobre 1984, rep. 56271, reg. soc. 7943, tribunale di Lecce;

società cooperativa mista «Allevatori Ruffano» a responsabilità limitata, con sede in Ruffano (Lecce), costituita per rogito Barone in data 9 marzo 1979, rep. 2260, reg. soc. 5033, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «A.M.R. - Artigiani mobiliari riuniti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Salice Salentino (Lecce), costituita per rogito Cillo in data 28 giugno 1985, rep. 14163, reg. soc. 8933, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Tre Quercie» a responsabilità limitata, con sede in Scorrano (Lecce), costituita per rogito Positano in data 11 maggio 1984, rep. 55123, reg. soc. 7666, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Giovanile Terra e Sole - Società coop. a r.l.», con sede in Taviano (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 27 gennaio 1986, rep. 98493, reg. soc. 9540, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Punto Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tricase

(Lecce), costituita per rogito Petrachi in data 16 ottobre 1986, rep. 15441, reg. soc. 10836, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Mimosa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tricase (Lecce), costituita per rogito Carnicelli in data 21 gennaio 1986, rep. 16778, reg. soc. 9395, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ladati - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tricase (Lecce), costituita per rogito Carnicelli in data 20 gennaio 1986, rep. 16774, reg. soc. 9423, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Salentina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ugento (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 19 marzo 1986, rep. 99390, reg. soc. 9597, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Adriatica Servizi» a responsabilità limitata, con sede in Uggiano La Chiesa (Lecce), costituita per rogito Amato in data 28 luglio 1979, rep. 84703, reg. soc. 5186, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Solidarietà 2ª», a responsabilità limitata, con sede in Maglie (Lecce), costituita per rogito Erroi in data 23 febbraio 1982, rep. 232283, reg. soc. 6506, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «S.C.E.V. - Società costruzioni edilizie vegliesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Veglie (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 25 febbraio 1983, rep. 161351, reg. soc. 6952, tribunale di Lecce;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa di consumo - Coop. '82 - a r.l.», con sede in Veglie (Lecce), costituita per rogito Franco in data 13 settembre 1982, rep. 181378, reg. soc. 6700, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Salento Domani a r.l.», con sede in Veglie (Lecce), costituita per rogito Gallo in data 18 febbraio 1986, rep. 31527, reg. soc. 9418, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Tegola, a responsabilità limitata», con sede in Vernole (Lecce), costituita per rogito Barone in data 2 maggio 1980, rep. 3159, reg. soc. 5500, tribunale di Lecce;

91A0445

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoche di officine farmaceutiche

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi decreto	Note
IPFI - Industria farmaceutica S.r.l.	Milano, via Oslavia, 18	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. n. 7471 del 7-8-1990	Revoca dell'autorizzazione a produrre
Fargal Pharmasint S.r.l. . . . . .	Pomezia (Roma), via Pontina, km 28	Specialità medicinali e materie prime da usare in medicina	D.M. n. 7472 del 28-7-1990	Revoca dell'autorizzazione a produrre
Istituto biochimico Sardo S.p.a. . . . . .	Cagliari, via De Giovanni, 1	Specialità medicinali e prodotti biologici	D.M. n. 7476 del 7-8-1990	Revoca dell'autorizzazione a produrre
Laboratorio farmacogeno AFOM (Antica farmacia ordine mauriziano) S.r.l.	Torino, strada di Settimo, 373	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. n. 7481 del 10-10-1990	Revoca dell'autorizzazione a produrre
Martins S.r.l. . . . . .	Camposampiero (Padova), via Borgo Padova, 56	Materie prime da usare in medicina	D.M. n. 7488 del 10-10-1990	Revoca dell'autorizzazione a produrre
S.I.F.I. S.p.a. . . . . .	Catania, via Nicola Coviello, 15-bis	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. n. 7491 del 27-11-1990	Revoca dell'autorizzazione a produrre
Maggioni Winthrop S.p.a. - Valda laboratori farmaceutici S.p.a.	Calepio di Settala (Milano), via E. Fermi, 3	Specialità medicinali	D.M. n. 7492 del 7-11-1990	Revoca dell'autorizzazione a produrre
Neoterapici Benvegna S.r.l. . . . . .	Palermo, via P.E. Giudici, 163	Specialità medicinali e preparati galenici (sospensione della produzione)	D.M. n. 7498 del 27-11-1990	Revoca dell'autorizzazione a produrre

91A0469

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

N. 20

### Corso dei cambi del 29 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VAIUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . . . .	1114,150	1114,150	1114,20	1114,150	1114,150	1114,150	1114,340	1114,150	1114,150	1114,15
E.C.U. . . . .	1547,450	1547,450	1548,50	1547,450	1547,450	1547,450	1547,950	1547,450	1547,450	1547,45
Marco tedesco . . . . .	750,530	750,530	750,75	750,530	750,530	750,530	750,700	750,530	750,530	750,53
Franco francese . . . . .	221,130	221,130	221,40	221,130	221,130	221,130	221,160	221,130	221,130	221,13
Lira sterlina . . . . .	2197,250	2197,250	2198 —	2197,250	2197,250	2197,250	2197,600	2197,250	2197,250	2197,25
Fiorino olandese . . . . .	665,940	665,940	666,40	665,940	665,940	665,940	665,950	665,940	665,940	665,94
Franco belga . . . . .	36,449	36,449	36,45	36,449	36,449	36,449	36,450	36,449	36,449	36,44
Peseta spagnola . . . . .	11,997	11,997	12,02	11,997	11,997	11,997	11,997	11,997	11,997	11,99
Corona danese . . . . .	195,200	195,200	195,10	195,200	195,200	195,200	195,190	195,200	195,200	195,20
Lira irlandese . . . . .	2001,550	2001,550	2002 —	2001,550	2001,550	2001,550	2001,550	2001,550	2001,550	-
Dracma greca . . . . .	7,043	7,043	7,05	7,043	7,043	7,043	7,044	7,043	7,043	--
Escudo portoghese . . . . .	8,496	8,496	8,48	8,496	8,496	8,496	8,494	8,496	8,496	8,49
Dollaro canadese . . . . .	961,850	961,850	961 —	961,850	961,850	961,850	962,050	961,850	961,850	961,85
Yen giapponese . . . . .	8,497	8,497	8,48	8,497	8,497	8,497	8,497	8,497	8,497	8,49
Franco svizzero . . . . .	886,930	886,930	887 —	886,930	886,930	886,930	886,840	886,930	886,930	886,93
Scellino austriaco . . . . .	106,670	106,670	106,60	106,670	106,670	106,670	106,670	106,670	106,670	106,67
Corona norvegese . . . . .	191,960	191,960	192 —	191,960	191,960	191,960	192,050	191,960	191,960	191,96
Corona svedese . . . . .	200,880	200,880	201 —	200,880	200,880	200,880	200,820	200,880	200,880	200,88
Marco finlandese . . . . .	310,150	310,150	310 —	310,150	310,150	310,150	310,060	310,150	310,150	—
Dollaro australiano . . . . .	873,250	873,250	874 —	873,250	873,250	873,250	874,140	873,250	873,250	873,25

### Media dei titoli del 29 gennaio 1991

Rendita 5% 1935 . . . . .	68,950	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/91 . . . .	100
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 . . . . .	98,550	» » » » 18- 2-1986/91 . . . .	100
» 12% (Beni Esteri 1980) . . . . .	101,100	» » » » 1- 3-1984/91 . . . .	99,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . . .	94,750	» » » » 18- 3-1986/91 . . . .	99,975
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 . . . . .	97,225	» » » » 1- 4-1984/91 . . . .	100,025
» » » 22- 6-1987/91 . . . . .	96,625	» » » » 1- 5-1984/91 . . . .	100,050
» » » 18- 3-1987/94 . . . . .	81,675	» » » » 1- 6-1984/91 . . . .	100,075
» » » 21- 4-1987/94 . . . . .	81,150	» » » » 1- 7-1984/91 . . . .	100,025
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 . . . .	94,975	» » » » 1- 8-1984/91 . . . .	100,275
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 . . . .	99,550	» » » » 1- 9-1984/91 . . . .	100,300
» » » 10% 18- 4-1987/92 . . . .	98 —	» » » » 1-10-1984/91 . . . .	100,250
» » » 9,50% 19- 5-1987/92 . . . .	97,375	» » » » 1-11-1984/91 . . . .	100,275
» » » 8,75% 18- 6-1987/93 . . . .	92,500	» » » » 1-12-1984/91 . . . .	100,175
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . . . .	94,075	» » » » 1- 1-1985/92 . . . .	100,200
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . . . .	93,125	» » » » 1- 2-1985/92 . . . .	100,225
» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . . . .	99,975	» » » » 18- 4-1986/92 . . . .	100,400
» » » TR 2,5% 1983/93 . . . .	93,800	» » » » 19- 5-1986/92 . . . .	100,075

Certificati di credito del Tesoro Ind.	20- 7-1987/92 . . . .	100,150	Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991 . . . . .	100 —	
» » » »	19- 8-1987,92 . . . .	99,975	» » »	11,50%	1-11-1991 . . . . .	98,875	
» » » »	1-11-1987,92 . . . .	99,925	» » »	11,50%	21-12-1991 . . . . .	98,900	
» » » »	1-12-1987/92 . . . .	99,825	» » »	9,25%	1- 1-1992 . . . . .	97,675	
» » » »	1- 1-1988,93 . . . .	99,575	» » »	9,25%	1- 2-1992 . . . . .	97,525	
» » » »	1- 2-1988,93 . . . .	99,725	» » »	11,00%	1- 2-1992 . . . . .	98,275	
» » » »	1- 3-1988,93 . . . .	99,725	» » »	9,15%	1- 3-1992 . . . . .	97,300	
» » » »	1- 4-1988,93 . . . .	99,775	» » »	12,50%	17- 3-1992 . . . . .	99,300	
» » » »	1- 5-1988,93 . . . .	100,050	» » »	9,15%	1- 4-1992 . . . . .	96,800	
» » » »	1- 6-1988/93 . . . .	100,125	» » »	11,00%	1- 4-1992 . . . . .	97,800	
» » » »	18- 6-1986/93 . . . .	99,325	» » »	12,50%	1- 4-1992 . . . . .	99,400	
» » » »	1- 7-1988,93 . . . .	99,950	» » »	12,50%	1- 4-1990 92 . . . . .	99,300	
» » » »	17- 7-1986/93 . . . .	98,900	» » »	12,50%	18- 4-1992 . . . . .	99,175	
» » » »	1- 8-1988,93 . . . .	100,350	» » »	9,15%	1- 5-1992 . . . . .	96,575	
» » » »	19- 8-1986,93 . . . .	98,625	» » »	11,00%	1- 5-1992 . . . . .	97,550	
» » » »	1- 9-1988,93 . . . .	100 —	» » »	12,50%	1- 5-1992 . . . . .	99,375	
» » » »	18- 9-1986,93 . . . .	98,400	» » »	12,50%	17- 5-1992 . . . . .	99,175	
» » » »	1-10-1988,93 . . . .	99,950	» » »	9,15%	1- 6-1992 . . . . .	96,700	
» » » »	20-10-1986,93 . . . .	98,675	» » »	10,50%	1- 7-1992 . . . . .	98,375	
» » » »	1-11-1988,93 . . . .	100 —	» » »	11,50%	1- 7-1992 . . . . .	98,100	
» » » »	18-11-1986,93 . . . .	98,875	» » »	11,50%	1- 8-1992 . . . . .	97,775	
» » » »	19-12-1986,93 . . . .	99,775	» » »	12,50%	1- 9-1992 . . . . .	99,050	
» » » »	1- 1-1989/94 . . . .	99,675	» » »	12,50%	1-10-1992 . . . . .	98 —	
» » » »	1- 2-1989,94 . . . .	99,900	» » »	12,50%	1- 2-1993 . . . . .	99,225	
» » » »	1- 3-1989,94 . . . .	99,650	» » »	12,50%	1- 7-1993 . . . . .	98,425	
» » » »	15- 3-1989,94 . . . .	99,400	» » »	12,50%	1- 8-1993 . . . . .	98,150	
» » » »	1- 4-1989,94 . . . .	99,275	» » »	12,50%	1- 9-1993 . . . . .	97,700	
» » » »	1- 9-1988,94 . . . .	98,750	» » »	12,50%	1-10-1993 . . . . .	97,625	
» » » »	1-10-1987,94 . . . .	98,475	» » »	12,50%	1-11-1993 . . . . .	97,650	
» » » »	1-11-1988,94 . . . .	98,600	» » »	12,50%	1-11-1993 Q . . . . .	97,625	
» » » »	1- 1-1990,95 . . . .	98,550	» » »	12,50%	17-11-1993 . . . . .	97,600	
» » » »	1- 2-1985/95 . . . .	99,900	» » »	12,50%	1-12-1993 . . . . .	97,500	
» » » »	1- 3-1985,95 . . . .	97,825	» » »	12,50%	1- 1-1994 . . . . .	97,575	
» » » »	1- 3-1990,95 . . . .	98,100	» » »	12,50%	1- 1-1990 94 . . . . .	97,225	
» » » »	1- 4-1985,95 . . . .	97,425	» » »	12,50%	1- 2-1990 94 . . . . .	97,300	
» » » »	1- 5-1985,95 . . . .	97,375	» » »	12,50%	1- 3-1990 94 . . . . .	97,150	
» » » »	1- 5-1990,95 . . . .	97,875	» » »	12,50%	1- 5-1990 94 . . . . .	97,075	
» » » »	1- 6-1985,95 . . . .	97,200	» » »	12,50%	1- 6-1990 94 . . . . .	97,175	
» » » »	1- 7-1985,95 . . . .	98,475	» » »	12,50%	1- 7-1990 94 . . . . .	97,225	
» » » »	1- 8-1985,95 . . . .	97,550	» » »	12,50%	1- 6-1990 97 . . . . .	94,175	
» » » »	1- 9-1985,95 . . . .	97,275	» » »	12,50%	16- 6-1990 97 . . . . .	94,025	
» » » »	1-10-1985,95 . . . .	97,475	Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,750	
» » » »	1-11-1985,95 . . . .	97,550	» » »	» »	21- 9-1987,91	8,75%	98,325
» » » »	1-12-1985,95 . . . .	98,025	» » »	» »	21- 3-1988/92	8,50%	97,100
» » » »	1- 1-1986/96 . . . .	97,900	» » »	» »	26- 4-1988,92	8,50%	97,325
» » » »	1- 1-1986/96 II . . . .	100,825	» » »	» »	25- 5-1988,92	8,50%	96,700
» » » »	1- 2-1986/96 . . . .	98,375	» » »	» »	22-11-1984,92	10,50%	101,025
» » » »	1- 3-1986/96 . . . .	98,250	» » »	» »	22- 2-1985,93	9,60%	98,625
» » » »	1- 4-1986/96 . . . .	98 —	» » »	» »	15- 4-1985,93	9,75%	99,225
» » » »	1- 5-1986/96 . . . .	97,900	» » »	» »	22- 7-1985,93	9,00%	98 —
» » » »	1- 6-1986/96 . . . .	98,200	» » »	» »	25- 7-1988,93	8,75%	94,300
» » » »	1- 7-1986/96 . . . .	97,775	» » »	» »	28- 9-1988,93	8,75%	93,825
» » » »	1- 8-1986/96 . . . .	97,125	» » »	» »	26-10-1988,93	8,65%	94,150
» » » »	1- 9-1986/96 . . . .	97,150	» » »	» »	22-11-1985,93	8,75%	96,225
» » » »	1-10-1986/96 . . . .	95,600	» » »	» »	28-11-1988,93	8,50%	92,925
» » » »	1-11-1986/96 . . . .	95,725	» » »	» »	28-12-1988,93	8,75%	93,425
» » » »	1-12-1986/96 . . . .	96,675	» » »	» »	21- 2-1986,94	8,75%	95,925
» » » »	1- 1-1987/97 . . . .	96,075	» » »	» »	25- 3-1987,94	7,75%	91,250
» » » »	1- 2-1987/97 . . . .	96,050	» » »	» »	19- 4-1989,94	9,90%	96,650
» » » »	18- 2-1987/97 . . . .	95,975	» » »	» »	26- 5-1986,94	6,90%	90,725
» » » »	1- 3-1987/97 . . . .	96,325	» » »	» »	26- 7-1989,94	9,65%	95,350
» » » »	1- 4-1987/97 . . . .	95,850	» » »	» »	30- 8-1989,94	9,65%	95,075
» » » »	1- 5-1987/97 . . . .	95,900	» » »	» »	26-10-1989,94	10,15%	96,450
» » » »	1- 6-1987/97 . . . .	96,500	» » »	» »	22-11-1989,94	10,70%	98,925
» » » »	1- 7-1987/97 . . . .	95,725	» » »	» »	24- 1-1990,95	11,15%	108,050
» » » »	1- 8-1987/97 . . . .	95,725	» » »	» »	24- 5-1989,95	9,90%	95,875
» » » »	1- 9-1987/97 . . . .	96,650					

## Corso dei cambi del 30 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1119,250	1119,250	1119,50	1119,250	1119,250	1119,250	1119,760	1119,250	1119,250	1119,25
E.C.U.	1545,800	1545,800	1546,50	1545,800	1545,800	1545,800	1546,250	1545,800	1545,800	1545,80
Marco tedesco	749,480	749,480	749,50	749,480	749,480	749,480	749,480	749,480	749,480	749,48
Franco francese.	220,900	220,900	221,40	220,900	220,900	220,900	220,910	220,900	220,900	220,90
Lira sterlina	2190,400	2190,400	2193 —	2190,400	2190,400	2190,400	2190,960	2190,400	2190,400	2190,40
Fiorino olandese	664,970	664,970	665,75	664,970	664,970	664,970	664,970	664,970	664,970	664,97
Franco belga	36,426	36,426	36,43	36,426	36,426	36,426	36,426	36,426	36,426	36,42
Peseta spagnola.	11,992	11,992	12,02	11,992	11,992	11,992	11,995	11,992	11,992	11,99
Corona danese	194,960	194,960	195 —	194,960	194,960	194,960	194,980	194,960	194,960	194,96
Lira irlandese.	1996,900	1996,900	1996 —	1996,900	1996,900	1996,900	1996,550	1996,900	1996,900	—
Dracma greca.	7,036	7,036	7,05	7,036	7,036	7,036	7,036	7,036	7,036	—
Escudo portoghese	8,500	8,500	8,50	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,50
Dollaro canadese	966,050	966,050	966 —	966,050	966,050	966,050	966,500	966,050	966,050	966,05
Yen giapponese.	8,495	8,495	8,50	8,495	8,495	8,495	8,496	8,495	8,495	8,49
Franco svizzero.	884,800	884,800	884,50	884,800	884,800	884,800	884,790	884,800	884,800	884,80
Scellino austriaco.	106,542	106,542	106,80	106,542	106,542	106,542	106,530	106,542	106,542	106,54
Corona norvegese	191,850	191,850	192 —	191,850	191,850	191,850	191,850	191,850	191,850	191,85
Corona svedese	201,040	201,040	201 —	201,040	201,040	201,040	201,040	201,040	201,040	201,04
Marco finlandese	309,660	309,660	309,50	309,660	309,660	309,660	309,660	309,660	309,660	—
Dollaro australiano.	882,800	882,800	882 —	882,800	882,800	882,800	882,500	882,800	882,800	882,80

## Media dei titoli del 30 gennaio 1991

Rendita 5% 1935	68,050	Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1984/91	100 —
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	98,550	» » » »	18- 2-1986/91	99,975
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,325	» » » »	1- 3-1984/91	99,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,750	» » » »	18- 3-1986/91	99,950
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,350	» » » »	1- 4-1984/91	100,050
» » » 22- 6-1987/91	96,625	» » » »	1- 5-1984/91	100,100
» » » 18- 3-1987/94	82,025	» » » »	1- 6-1984/91	100,075
» » » 21- 4-1987/94	81,375	» » » »	1- 7-1984/91	100 —
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	95 —	» » » »	1- 8-1984/91	100,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,650	» » » »	1- 9-1984/91	100,325
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,050	» » » »	1-10-1984/91	100,325
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,450	» » » »	1-11-1984/91	100,325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,600	» » » »	1-12-1984/91	100,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,075	» » » »	1- 1-1985/92	100,275
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,025	» » » »	1- 2-1985/92	100,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975	» » » »	18- 4-1986/92	100,400
» » » TR 2,5% 1983/93	93,975	» » » »	19- 5-1986/92	100,150

Certificati di credito del Tesoro Ind.	20- 7-1987/92 . . . .	100,150	Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991 . . . . .	100 --	
» » » »	19- 8-1987/92 . . . .	100,175	» » » »	11,50%	1-11-1991 . . . . .	98,925	
» » » »	1-11-1987/92 . . . .	99,900	» » » »	11,50%	21-12-1991 . . . . .	98,950	
» » » »	1-12-1987/92 . . . .	99,825	» » » »	9,25%	1- 1-1992 . . . . .	97,700	
» » » »	1- 1-1988/93 . . . .	99,500	» » » »	9,25%	1- 2-1992 . . . . .	97,600	
» » » »	1- 2-1988/93 . . . .	99,800	» » » »	11,00%	1- 2-1992 . . . . .	98,350	
» » » »	1- 3-1988/93 . . . .	99,725	» » » »	9,15%	1- 3-1992 . . . . .	97,375	
» » » »	1- 4-1988/93 . . . .	99,850	» » » »	12,50%	17- 3-1992 . . . . .	99,300	
» » » »	1- 5-1988/93 . . . .	100 —	» » » »	9,15%	1- 4-1992 . . . . .	96,875	
» » » »	1- 6-1988/93 . . . .	100,100	» » » »	11,00%	1- 4-1992 . . . . .	97,825	
» » » »	18- 6-1986/93 . . . .	99,375	» » » »	12,50%	1- 4-1992 . . . . .	99,400	
» » » »	1- 7-1988/93 . . . .	100,150	» » » »	12,50%	1- 4-1990'92 . . . . .	99,300	
» » » »	17- 7-1986/93 . . . .	99 —	» » » »	12,50%	18- 4-1992 . . . . .	99,250	
» » » »	1- 8-1988/93 . . . .	100,625	» » » »	9,15%	1- 5-1992 . . . . .	96,625	
» » » »	19- 8-1986/93 . . . .	98,600	» » » »	11,00%	1- 5-1992 . . . . .	97,550	
» » » »	1- 9-1988/93 . . . .	100 —	» » » »	12,50%	1- 5-1992 . . . . .	99,375	
» » » »	18- 9-1986/93 . . . .	98,375	» » » »	12,50%	17- 5-1992 . . . . .	99,225	
» » » »	1-10-1988/93 . . . .	99,875	» » » »	9,15%	1- 6-1992 . . . . .	96,700	
» » » »	20-10-1986/93 . . . .	98,650	» » » »	10,50%	1- 7-1992 . . . . .	98,375	
» » » »	1-11-1988/93 . . . .	99,975	» » » »	11,50%	1- 7-1992 . . . . .	98,075	
» » » »	18-11-1986/93 . . . .	98,950	» » » »	11,50%	1- 8-1992 . . . . .	97,825	
» » » »	19-12-1986/93 . . . .	99,725	» » » »	12,50%	1- 9-1992 . . . . .	99,050	
» » » »	1- 1-1989/94 . . . .	99,700	» » » »	12,50%	1-10-1992 . . . . .	99 —	
» » » »	1- 2-1989/94 . . . .	99,950	» » » »	12,50%	1- 2-1993 . . . . .	99,300	
» » » »	1- 3-1989/94 . . . .	99,625	» » » »	12,50%	1- 7-1993 . . . . .	98,375	
» » » »	15- 3-1989/94 . . . .	99,450	» » » »	12,50%	1- 8-1993 . . . . .	98,250	
» » » »	1- 4-1989/94 . . . .	99,300	» » » »	12,50%	1- 9-1993 . . . . .	97,775	
» » » »	1- 9-1988/94 . . . .	98,800	» » » »	12,50%	1-10-1993 . . . . .	97,725	
» » » »	1-10-1987/94 . . . .	98,550	» » » »	12,50%	1-11-1993 . . . . .	97,700	
» » » »	1-11-1988/94 . . . .	98,650	» » » »	12,50%	1-11-1993 Q . . . . .	97,725	
» » » »	1- 1-1990/95 . . . .	98,525	» » » »	12,50%	17-11-1993 . . . . .	97,725	
» » » »	1- 2-1985/95 . . . .	99,925	» » » »	12,50%	1-12-1993 . . . . .	97,500	
» » » »	1- 3-1985/95 . . . .	98,100	» » » »	12,50%	1- 1-1994 . . . . .	97,575	
» » » »	1- 3-1990/95 . . . .	98,025	» » » »	12,50%	1- 1-1990/94 . . . . .	97,325	
» » » »	1- 4-1985/95 . . . .	97,425	» » » »	12,50%	1- 2-1990/94 . . . . .	97,400	
» » » »	1- 5-1985/95 . . . .	97,425	» » » »	12,50%	1- 3-1990/94 . . . . .	97,175	
» » » »	1- 5-1990/95 . . . .	98,125	» » » »	12,50%	1- 5-1990/94 . . . . .	97,125	
» » » »	1- 6-1985/95 . . . .	97,300	» » » »	12,50%	1- 6-1990/94 . . . . .	97,225	
» » » »	1- 7-1985/95 . . . .	98,475	» » » »	12,50%	1- 7-1990/94 . . . . .	97,225	
» » » »	1- 8-1985/95 . . . .	97,575	» » » »	12,50%	1- 6-1990/97 . . . . .	94,225	
» » » »	1- 9-1985/95 . . . .	97,275	» » » »	12,50%	16- 6-1990/97 . . . . .	94,050	
» » » »	1-10-1985/95 . . . .	97,475	Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,900	
» » » »	1-11-1985/95 . . . .	97,575	» » » »	» »	21- 9-1987/91	8,75%	98,350
» » » »	1-12-1985/95 . . . .	98,050	» » » »	» »	21- 3-1988/92	8,50%	97,125
» » » »	1- 1-1986/96 . . . .	97,900	» » » »	» »	26- 4-1988/92	8,50%	97,325
» » » »	1- 1-1986/96 II . . . .	100,350	» » » »	» »	25- 5-1988/92	8,50%	96,900
» » » »	1- 2-1986/96 . . . .	98,350	» » » »	» »	22-11-1984/92	10,50%	100,875
» » » »	1- 3-1986/96 . . . .	98,250	» » » »	» »	22- 2-1985/93	9,60%	98,500
» » » »	1- 4-1986/96 . . . .	98,050	» » » »	» »	15- 4-1985/93	9,75%	99,075
» » » »	1- 5-1986/96 . . . .	97,900	» » » »	» »	22- 7-1985/93	9,00%	98,150
» » » »	1- 6-1986/96 . . . .	98,200	» » » »	» »	25- 7-1988/93	8,75%	94,225
» » » »	1- 7-1986/96 . . . .	97,925	» » » »	» »	28- 9-1988/93	8,75%	94,075
» » » »	1- 8-1986/96 . . . .	97,200	» » » »	» »	26-10-1988/93	8,65%	95,175
» » » »	1- 9-1986/96 . . . .	97,275	» » » »	» »	22-11-1985/93	8,75%	96,525
» » » »	1-10-1986/96 . . . .	95,675	» » » »	» »	28-11-1988/93	8,50%	93,200
» » » »	1-11-1986/96 . . . .	95,775	» » » »	» »	28-12-1988/93	8,75%	93,650
» » » »	1-12-1986/96 . . . .	96,775	» » » »	» »	21- 2-1986/94	8,75%	96 —
» » » »	1- 1-1987/97 . . . .	96,150	» » » »	» »	25- 3-1987/94	7,75%	91,650
» » » »	1- 2-1987/97 . . . .	96,125	» » » »	» »	19- 4-1989/94	9,90%	96,700
» » » »	18- 2-1987/97 . . . .	96,075	» » » »	» »	26- 5-1986/94	6,90%	90,725
» » » »	1- 3-1987/97 . . . .	96,400	» » » »	» »	26- 7-1989/94	9,65%	95,225
» » » »	1- 4-1987/97 . . . .	95,900	» » » »	» »	30- 8-1989/94	9,65%	95,100
» » » »	1- 5-1987/97 . . . .	95,875	» » » »	» »	26-10-1989/94	10,15%	96,450
» » » »	1- 6-1987/97 . . . .	96,450	» » » »	» »	22-11-1989/94	10,70%	100,175
» » » »	1- 7-1987/97 . . . .	95,875	» » » »	» »	24- 1-1990/95	11,15%	107,050
» » » »	1- 8-1987/97 . . . .	95,850	» » » »	» »	24- 5-1989/95	9,90%	95,850
» » » »	1- 9-1987/97 . . . .	96,850					

**ENTE FERROVIE DELLO STATO****Avviso agli obbligazionisti**

Dal 31 gennaio 1991 è pagabile presso le banche sottoindicate, la settima cedola d'interesse relativa al semestre agosto 1990-gennaio 1991 del prestito obbligazionario 1987/1993, indicizzato 2ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 6.10% lordo, pari al 5,719% al netto della ritenuta fiscale del 6,25:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto A), del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di novembre e dicembre 1990 è risultato pari al 13,494%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto B), del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di novembre e dicembre 1990, corretto dal fattore moltiplicativo in uso per i C.C.T. di attuale emissione (1-t<sub>n</sub>l-to), è risultato pari all'11,883%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,688% equivalente al tasso semestrale del 6,15%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,15%, le obbligazioni frutteranno per il semestre febbraio 1991-luglio 1991, scadenza 31 luglio 1991, cedola n. 8, un interesse lordo del 6,30% pari ad un rendimento del 5,906% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%.

91A0519

**RETTIFICHE**

**AVVERTENZA.** — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**AVVISI DI RETTIFICA**

**Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 18 gennaio 1991 concernente: «Ulteriore prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale di alcune specialità medicinali, escluse dal prontuario terapeutico. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 22 gennaio 1991).**

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, alla pag. 34, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... sono ulteriormente concedibili, a carico del Servizio sanitario nazionale, alle condizioni previgenti, fino al quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, le seguenti specialità medicinali per uso umano, ...», si legga: «... sono ulteriormente concedibili, a carico del Servizio sanitario nazionale, alle condizioni previgenti, le seguenti specialità medicinali per uso umano, ...».

Nell'elencazione delle specialità medicinali, alla pag. 35, prima colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la specialità Allerfen - Lab. Sella, dopo la confezione 20 compresse mg 25 è aggiunta la seguente confezione con relativo numero di codice e prezzo di vendita in lire: «gr 150 sciroppo 0,1%, 026693022, 3.410».

Dopo la specialità medicinale Zymafluor - Zyma e relativa confezione è aggiunto quanto segue: «Le richiamate confezioni delle specialità medicinali Cronassial, Megan e Sygen sono ulteriormente concedibili a carico del Servizio sanitario nazionale fino alla data che sarà stabilita con successivo decreto; le confezioni delle restanti specialità medicinali sopra elencate sono ulteriormente concedibili a carico del Servizio sanitario nazionale fino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*».

91A0472

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Heno, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
di Fermani Maurizio  
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXI Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabalini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTELOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20  
SO.CE.DI. - S.r.l.  
Via Roma, 80

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 125
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele, 62
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macellà, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tullier, 34

## VENETO

- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovo SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Milliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 315.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 170.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 58.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 40.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 175.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 58.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 40.000</li> </ul>	<p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 175.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 600.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 330.000</li> </ul> <p><b>Tipo G</b> - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 800.000</li> </ul> <p><b>Tipo H</b> - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 530.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi» . . . . .	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari (Serie speciali))

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 280.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 0 0 0 2 7 0 9 1 \*

**L. 1.200**